

**COMUNITA' MONTANA
DEL PINEROLESE**

**PIANO REGOLATORE
GENERALE INTERCOMUNALE**

**VARIANTE STRUTTURALE
DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.**
redatta ai sensi della L.R. 1/2007

PROGETTO DEFINITIVO

Approvato con Decreto del Commissario Straordinario
della C.M. del Pinerolese n. 55 del 18/12/2014

**Sub area BASSA VAL CHISONE
(Comuni di Porte, San Germano Chisone e Pramollo)**

**SCHEMA DI RELAZIONE
STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE**



Dicembre 2014

COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

Sub area BASSA VAL CHISONE

VARIANTE STRUTTURALE

DI ESCLUSIVO ADEGUAMENTO AL P.A.I.

ex L.R. 1/2007 (titolo 4° bis L.R. 56/77 e s.m.e i.)

Progetto Definitivo: SCHEMA DI RELAZIONE

Premessa

I Comuni della sub-area della Bassa Val Chisone hanno delegato, ai sensi del p.to 4, art.16 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Comunità Montana del Pinerolese per tutti gli adempimenti connessi alla formazione, approvazione e pubblicazione della presente Variante strutturale di adeguamento al PAI.

I provvedimenti di delega risultano essere i seguenti:

- Comune di Porte del. C.C. n. 7 del 22/03/2010
- Comune di San Germano Chisone del. C.C. n. 10 del 29/04/2010
- Comune di Pramollo del. C.C. n. 8 del 20/04/2010.

I Comuni di Porte, San Germano Chisone e Pramollo sono dotati di Piano Regolatore Generale Intercomunale inerente la sub-area della Bassa Val Chisone redatto dalla Comunità Montana, su delega dei Comuni.

La 1a Variante al P.R.G.C.M., la cui redazione era stata avviata negli anni 1994 – '95, è stata approvata con D.G.R. n. 17 – 24161 del 16.03.1998

Il Piano vigente risulta corredato da indagini geologico – tecniche redatte a norma degli artt. 14 e 17 della L.R. 56/77 e s.m. e i. ed integrate a seguito delle disposizioni della D.G.R. n. 2-19274 in data 08/03/1988.

I singoli Comuni hanno successivamente apportato modifiche di carattere urbanistico, mediante l'applicazione dell'art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i., sia per far fronte a problemi specifici, che per adeguarsi a nuove indicazioni legislative, oltre alle Variazioni urbanistiche inerenti la realizzazione dei XX Giochi Olimpici Torino 2006.

In particolare sono state approvate le seguenti varianti:

Comune di Porte

- 1ª Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 26 del 28.09.1998
- 2ª Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 12 del 27.02.2002
- Piano Particolareggiato "Area Martin" e variante contestuale al P.R.G.C.M. approvata con D.G.R. n. 16-12542 del 24.05.2004
- 3ª Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 3 del 27.01.2005

- Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio, approvata con D.C.C. n. 6 del 20.03.2009
- 4^a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 4 del 21.02.2012

Comune di San Germano Chisone

- 1^a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 13 del 15.06.2001
- 2^a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 35 del 14.09.2004
- Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) ammodernamento e messa in sicurezza della sede viaria della S.S. 23 del Sestriere da San Germano a Perosa Argentina
- 3^a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 43 del 19.12.2007
- Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio, approvata con D.C.C. n. 7 del 26.02.2009.

Comune di Pramollo

- 1^a Variante Parziale, approvata con D.C.C.n. 38 del 18.12.2004
- Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio, approvata con D.C.C. n. 35 del 18.12.2008.

I suddetti Comuni sono inoltre dotati del Piano di zonizzazione acustica, approvati con i seguenti provvedimenti:

- Comune di Porte del. C.C. n. 27 del 29/06/2005
- Comune di San Germano Ch. del. C.C. n. 46 del 06/12/2004
- Comune di Pramollo del. C.C. n. 37 del 18/12/2004

Riferimenti normativi e procedurali

La presente variante riguarda esclusivamente la procedura di adeguamento del P.R.G. ai contenuti del PAI; risulta pertanto redatta nel rispetto delle procedure fissate dai seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 1 del 26/01/2007 “Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla L.R. 05/12/77, n. 56”
- Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP “Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici” e successiva Nota Tecnica Esplicativa
- D.P.C.M. in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)
- D.G.R. n. 31-3749 del 6/8/01 “Adempimenti regionali conseguenti l’approvazione del Pai. Procedure per l’espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei P.R.G.C., sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di

difesa delle opere inserite in cl. IIIB, ai sensi della circ. P.G.R. n. 7/LAP dell'8/5/1996"

- D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 26/4/01, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26/5/01. Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico"

- D.G.R. n. 1-8753 del 18/3/03 "Nuove disposizioni per l'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dell'art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po"

- Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte "Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007", pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08"

- D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/09 "Indirizzi per l'attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 con gli allegati A e B"

- Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte "Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007; integrazioni e modifiche al precedente comunicato pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08", pubblicato sul B.U. n. 51 del 24/12/09

- D.G.R. n. 31-1844 del 07/04/11 "Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della D.G.R. 2-11830 del 28/07/09 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al PAI"

- Comunicazione prot. n. 1020Uff.Com/UOL in data 16/04/2011 a firma dell'Assessore all'Urbanistica e Programmazione Territoriale.

- D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 "D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese"

- D.G.R. n.7-3340 del 03/02/2012 "Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011".

- D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica" e relativo allegato.

- D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 "Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084"

Con riferimento alle procedure sopra elencate, ed alle deleghe conferite dai singoli Comuni, è stato adottato, con Deliberazione del Consiglio di Comunità Montana n. 17 in data 17/05/2010, il Documento Programmatico, il quale è stato pubblicato presso l'albo pretorio dei singoli Comuni e della Comunità Montana, oltre che sul sito internet della Comunità Montana stessa, nel periodo compreso fra il 08/07/2010 ed il 22/07/2010; nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni.

In seguito alla convocazione delle previste Conferenze di Pianificazione (avvenute in data 20/09/2010 e 15/10/2010) ed in relazione ai rilievi ed alle proposte presentate in tale sede dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino, è stato possibile avviare la fase di specificazione prevista dalla normativa vigente, e provvedere all'elaborazione del Progetto Preliminare di Variante Strutturale.

La bozza di Progetto Preliminare è stata elaborata a seguito del recepimento delle osservazioni e prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, con nota prot. n. 14869 DB14/00g in data 20/02/2012, nel quale “si ritiene che il quadro del dissesto contenuto nella documentazione relativa ai Comuni in oggetto possa considerarsi, allo stato attuale delle conoscenze, di maggior dettaglio rispetto a quello contenuto nell'elaborato 2 del PAI, nonché esaustivo ad aggiornare ed integrare il PAI medesimo, subordinatamente al recepimento delle osservazioni e prescrizioni sopra riportate, che dovrà in ogni caso essere completato nella successiva fase di predisposizione del Progetto Preliminare di Variante urbanistica.”

Tale bozza è stata trasmessa in data 31/05/2012 con prot. n. 5232 e successivamente integrata in data 20/06/2012 con prot. n. 6078; a seguito dell'esame della documentazione è stato predisposto dai competenti settori regionali il parere, trasmesso con nota prot. 1520 in data 08/01/2013, in cui “si esprime una valutazione favorevole ai sensi dell'art. 31ter, comma 9 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 1/2007, ed un parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (art. 6 della L.R. 19/85) subordinatamente al recepimento delle osservazioni e prescrizioni di seguito riportate.”

Sulla scorta di tale parere è stato redatto il Progetto Preliminare di Variante Strutturale, la cui adozione è avvenuta con Deliberazione di Consiglio di Comunità Montana n. 17 in data 30/09/2013. Tale deliberazione e gli elaborati tecnici costituenti il predetto Progetto Preliminare sono stati depositati presso l'Albo Pretorio della Comunità Montana, oltre che sulle pagine web dei Comuni e della Comunità Montana stessa, per 30 giorni consecutivi, e precisamente dal 18/11/2013 al 17/12/2013. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, vale a dire entro il 16/01/2014, sono pervenute:

- n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dal Comune di Pramollo;
- n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dal Comune di San Germano Chisone;
- n. 2 osservazioni presentate da privati;
- n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dall'Ufficio Urbanistico della Comunità Montana del Pinerolese;

Con deliberazione di Consiglio di Comunità Montana n. 5 in data 31/03/2014 sono state adottate le controdeduzioni alle osservazioni sul Progetto Preliminare di cui in precedenza.

In seguito alla convocazione delle previste Conferenze di Pianificazione (avvenute in data 20/06/2014 e 16/09/2014) ed in relazione ai rilievi ed alle osservazioni presentate in tale sede dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino (il cui contenuto e le relative controdeduzioni sono riportate nell'allegato "Risposte alle indicazioni emerse durante le conferenze di pianificazione"), si è proceduto all'elaborazione del Progetto Definitivo di Variante Strutturale.

Sintesi dei dati territoriali e demografici

La sub-area Bassa Val Chisone è costituita dai Comuni di Porte, San Germano Chisone e Pramollo.

Il Comune di Porte è il primo Comune della Val Chisone, copre una superficie complessiva di circa 4,36 kmq, compresi fra 410 e 1040 mt s.l.m. Il concentrico ed i nuclei di San Martino e Malanaggio, sono collocati a fondovalle, mentre le restanti borgate si legalizzano sul versante.

Il Comune di San Germano Chisone, copre una superficie di circa 15,86 kmq, comprendendo la parte iniziale del vallone di Pramollo ed il territorio dell'ex comune censuario di Inverso Porte. I nuclei sono localizzati in modo assai sparso, interessando una estesa parte del territorio; la nuova edificazione si è sviluppata lungo i principali assi viari.

Il Comune di Pramollo, con una superficie di 59,66 kmq, risulta costituito da numerosi nuclei dislocati sia sul fondovalle che sui versanti.

I Comuni appaiono, nel corso dell'ultimo periodo, sostanzialmente stabili da un punto di vista demografico: in particolare si registra nell'ultimo ventennio un certo incremento di popolazione nei Comuni di Porte e San Germano Chisone (*graf. 1*).

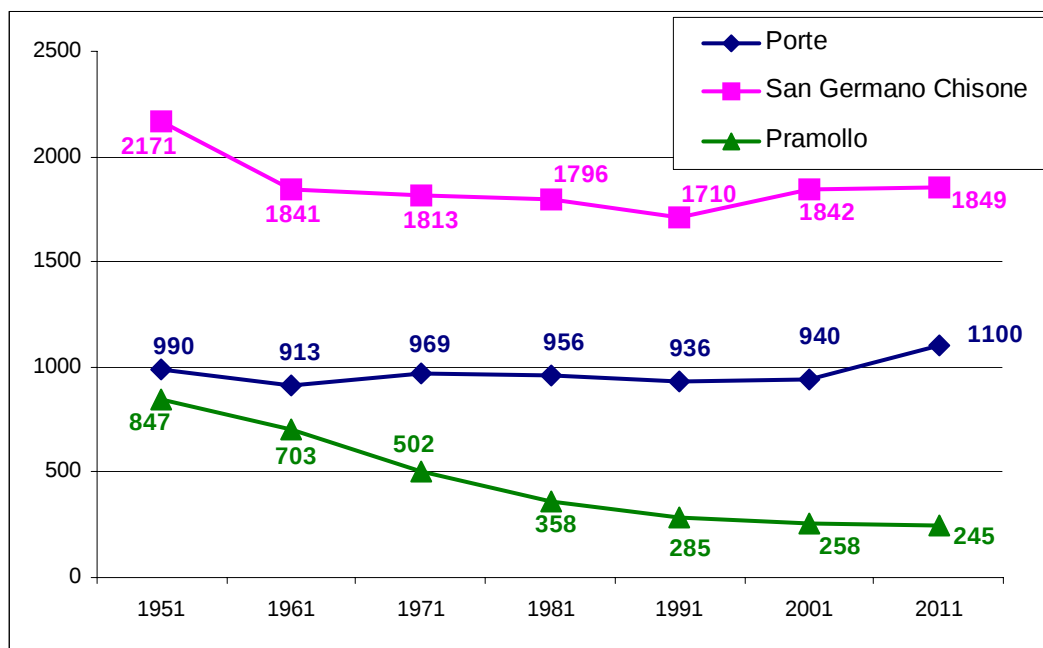


Grafico 1 – Dati censimenti ISTAT

Comune	Prima del 1919	Dal 1919 al 1945	Dal 1946 al 1961	Dal 1962 al 1971	Dal 1972 al 1981	Dal 1982 al 1991	Dopo il 1991
Porte	654	300	188	393	225	27	156
Pramollo	855	366	112	104	11	16	15
San Germano C.	2320	526	652	333	175	82	216

Tabella 1 – Stanze ad uso abitativo per epoca di costruzione – Censimento 2001.

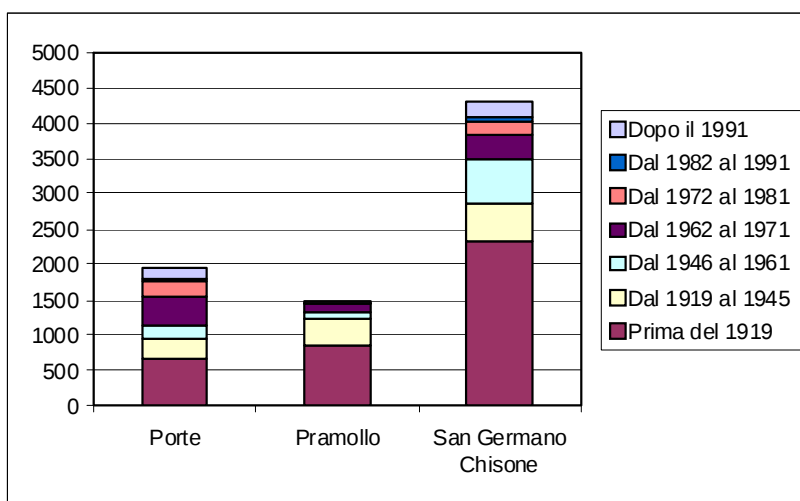


Grafico 2 – Stanze ad uso abitativo per epoca di costruzione – Censimento 2001.

Obiettivi, criteri e contenuti della variante

Come evidenziato nel Progetto Preliminare, il presente adeguamento del Piano Regolatore vigente permette di suddividere il territorio in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Le verifiche e gli approfondimenti di carattere idrogeologico condotti hanno permesso di confrontare i contenuti del P.R.G. con il quadro dei rischi e dei dissesti, consentendo di provvedere all'adeguamento al PAI senza apportare modifiche all'assetto insediativo e strutturale dello strumento urbanistico.

La "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica" è stata sovrapposta alla cartografia di progetto del piano vigente, determinando le specifiche norme per classe e zona urbanistica.

Cartografia

La presente Variante è stata redatta con l'utilizzo di cartografia di piano aggiornata e ridisegnata mediante la digitalizzazione della base catastale, l'aggiornamento della stessa (viabilità, fabbricati, ecc.) e la trasposizione delle indicazioni di P.R.G. vigente.

La nuova cartografia di Azzonamento comprende pertanto:

- il recepimento di tutte le varianti parziali effettuate successivamente all'approvazione regionale dello strumento urbanistico;
- l'aggiornamento, realizzato mediante fotointerpretazione, sopralluoghi e rilievi, di viabilità, idrografia e fabbricati;
- sono stati controllati e, ove necessario, corretti i perimetri del vincolo idrogeologico determinato ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e dell'art. 5 del R.D. 13/02/1933 n. 215; le zone agricole di tipo "E" sono state rinominate ed accorpate in E1 – zona in vincolo idrogeologico, E2 – zona esclusa da vincolo.

L'aggiornamento si è reso necessario per la corretta definizione delle classi di rischio riferite alle porzioni di territorio effettivamente edificate o trasformate nel corso degli anni in attuazione del P.R.G.; la sovrapposizione delle classi di rischio ha determinato lo stralcio e/o la correzione di alcune zone normative nell'ambito delle quali esistevano previsioni insediative ora non più realizzabili. In particolare le modifiche in tal senso effettuate sono così riassumibili:

COMUNE DI PORTE

- IR1 loc. Malanaggio – la zona è stata ridotta in seguito ad aggiornamento della viabilità esistente, realizzata in occasione delle olimpiadi di Torino 2006 (riferimento **immagine 1a**).

Zona	Superficie terr. stralciata mq	Rapporto di copertura	Superficie edif. stralciata mq
IR1	9.834	50%	4.917

Tabella 2 – Elenco delle zone stralciate o ridefinite (Comune di Porte)

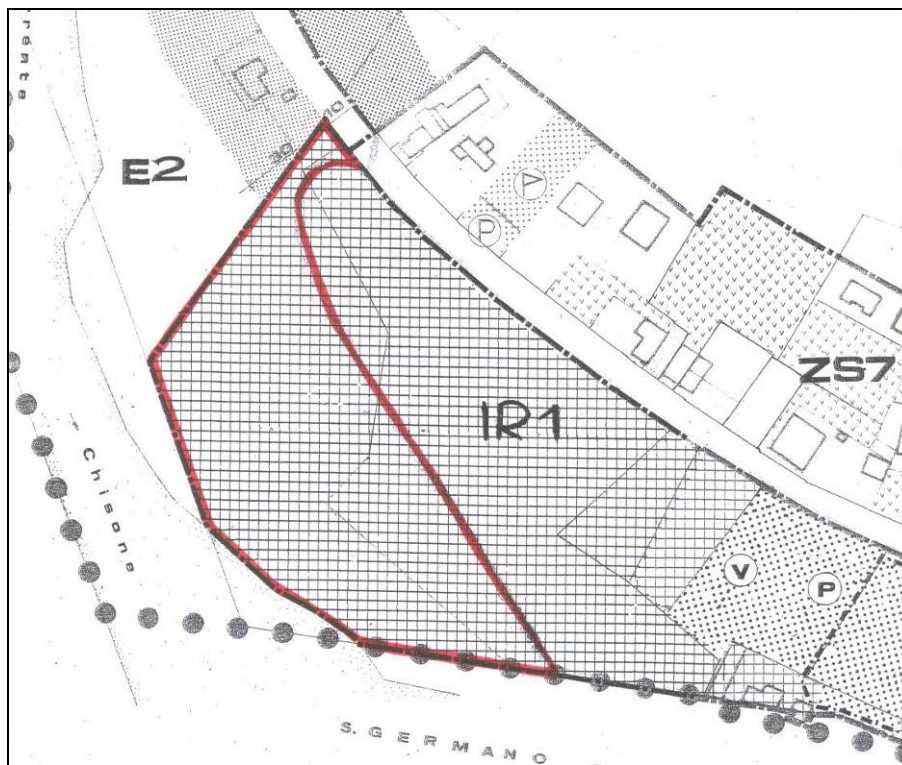


Immagine 1a – Stralcio della tavola di azionamento 72 (zona IR1)

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

- IN2 loc. Fornaisa – la zona è stata ridotta (stralciando le parti non edificate) e ridenominata IR5, in quanto ricadente interamente in classe IIIa (riferimento **immagine 2a**).
- sono state eliminate le seguenti zone di annucleamento rurale: Espec 2 in loc. Tagliaretto, Espec 5 in loc. Gaido, in quanto ricadenti interamente nelle classi III indifferenziata, IIIa1 e IIIa (riferimento **immagini 2b, 2c**).
- è stata ridotta la zona di annucleamento rurale Espec 7 in loc. Colombatti, in quanto ricadente in parte nelle classi IIIa e IIIa1 (riferimento **immagine 2d**).
- è stata ridotta la zona per depositi e bassi fabbricati ZD5 in loc. Concentrico, in quanto ricadente in parte in classe IIIa (riferimento **immagine 2e**).
- sono state eliminate le seguenti zone per servizi pubblici intercomunali: SPI4, SPI5, SPI6 e SPI7 e le rispettive fasce di rispetto dei depuratori, in quanto la rete fognaria è stata collegata al collettore di valle (riferimento **immagini 2f, 2g, 2h, 2i**).

- è stata eliminata la fascia di rispetto del depuratore presente nella zona SPI3, in quanto la rete fognaria è stata collegata al collettore di valle (riferimento *immagine 2l*).

Zona	Superficie terr. stralciata mq	Rapporto di copertura	Superficie edif. stralciata mq
IN2 (ora IR5)	35.317	50%	17.659
Espec 2	12.849	-	-
Espec 5	3.330	-	-
Espec 7	1.313	-	-
ZD5	789	-	-
SPI4	750	-	-
SPI5	3.330	-	-
SPI6	1.200	-	-
SPI7	875	-	-

*Tabella 3 – Elenco delle zone stralciate o ridefinite
(Comune di San Germano Chisone)*

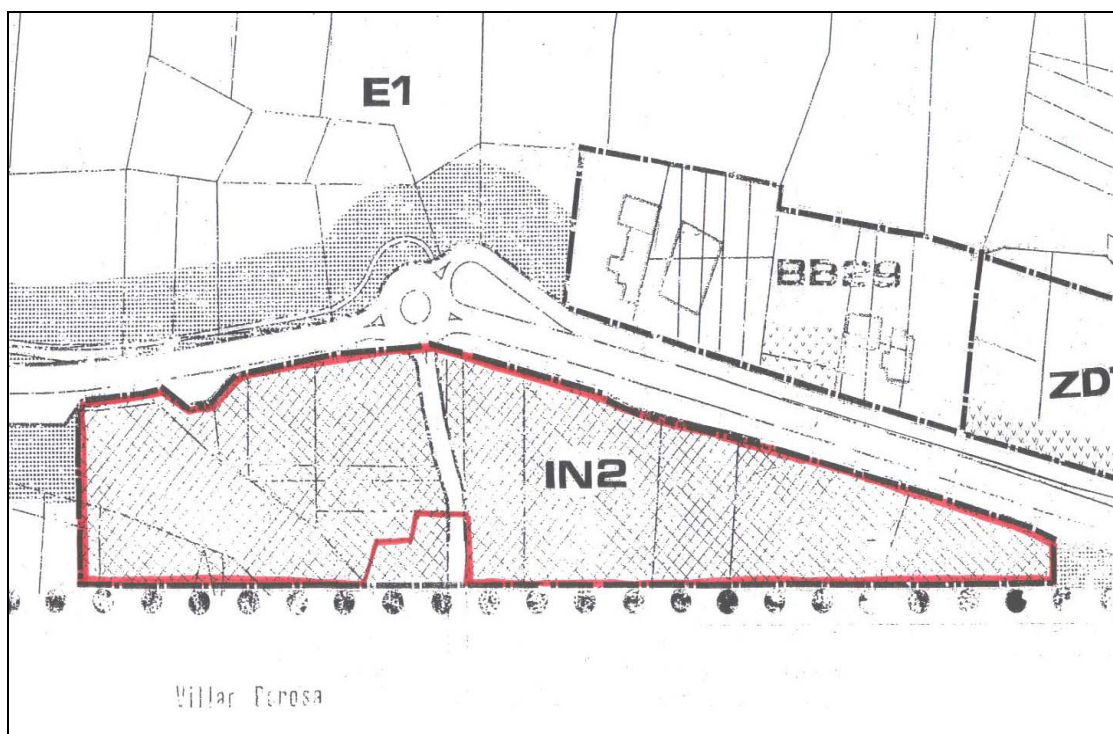


Immagine 2a – Stralcio della tavola di azionamento 73c (zona IN2 ridenominata IR5)

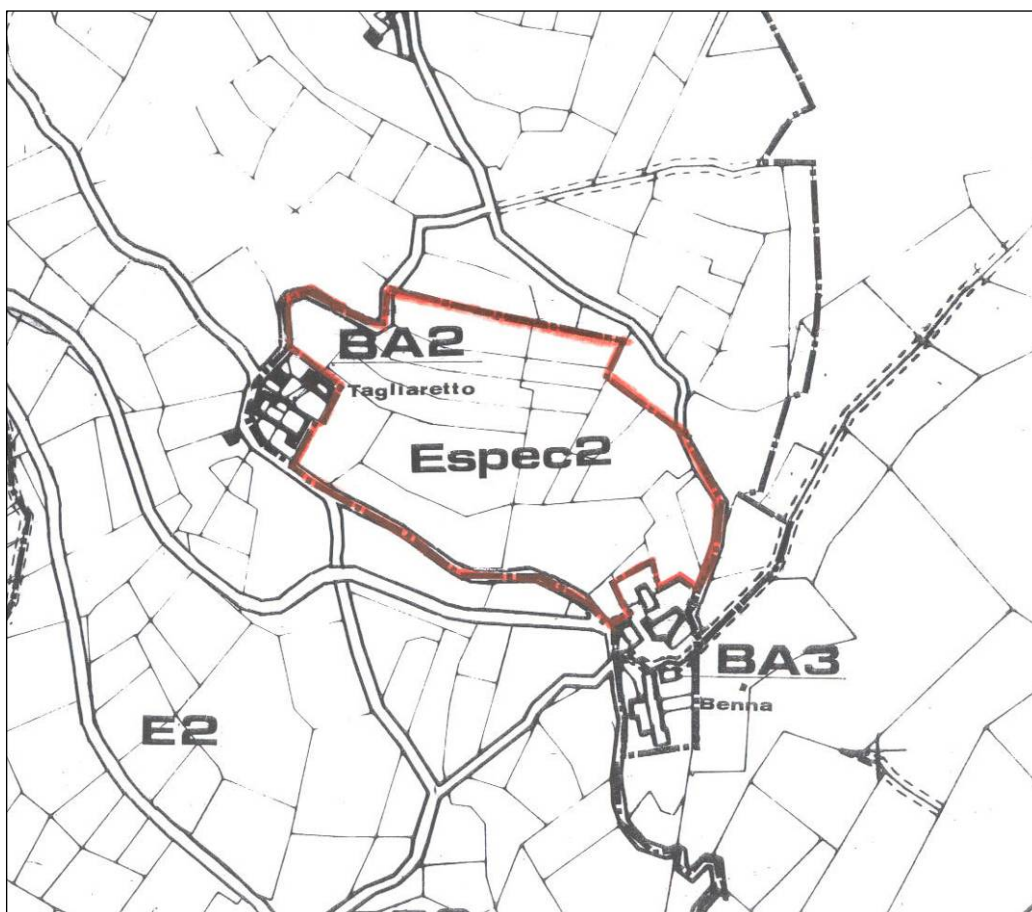


Immagine 2b – Stralcio della tavola di azionamento 73a (zona Espec2)

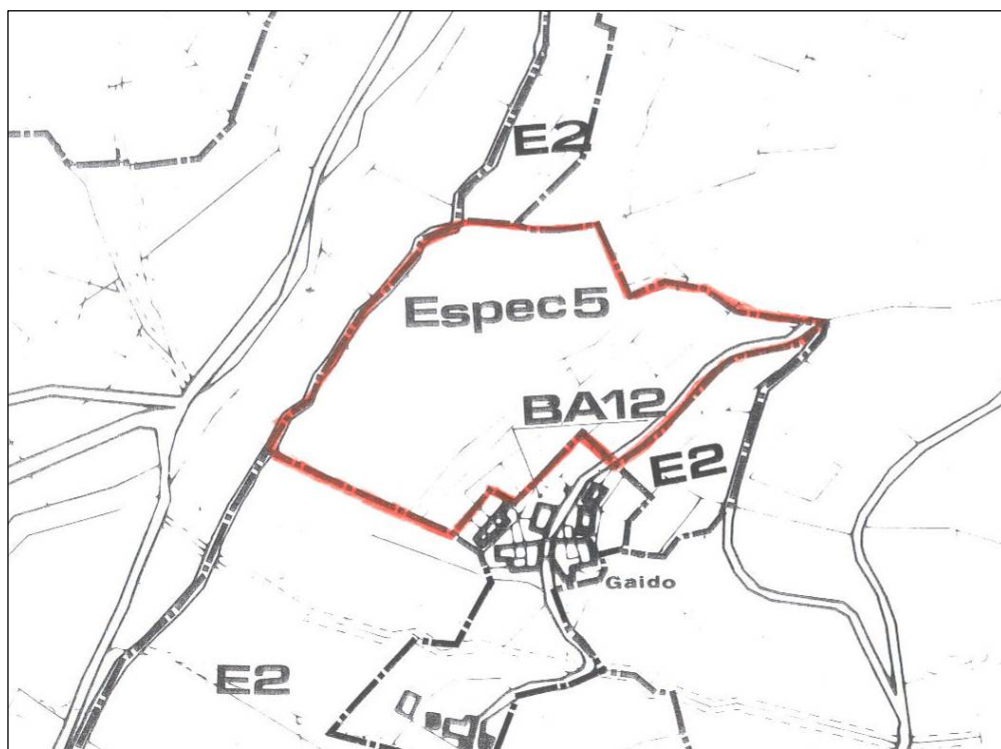


Immagine 2c – Stralcio della tavola di azionamento 73b (zona Espec5)

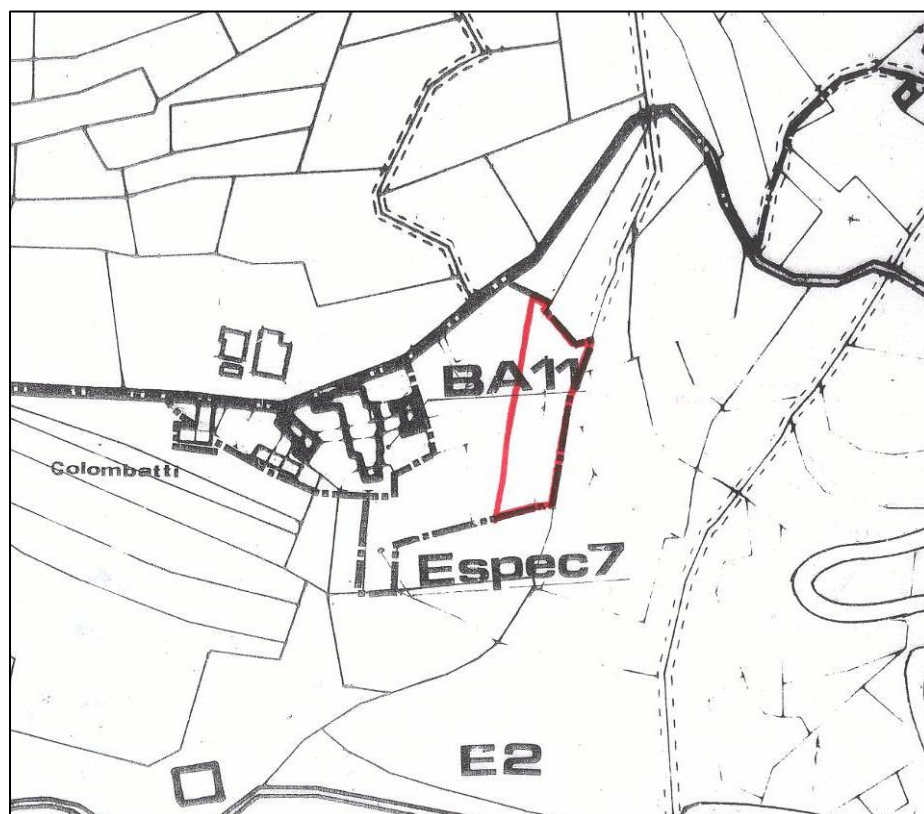


Immagine 2d – Stralcio della tavola di azionamento 73a (zona Espec7)

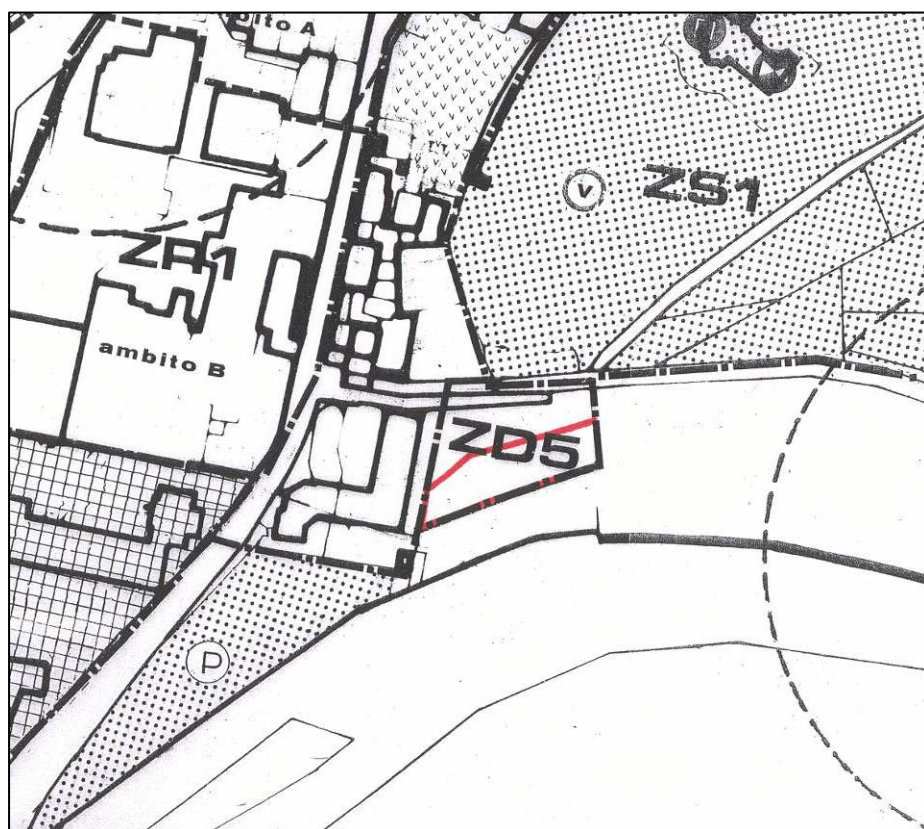


Immagine 2e – Stralcio della tavola di azionamento 73a (zona ZD5)

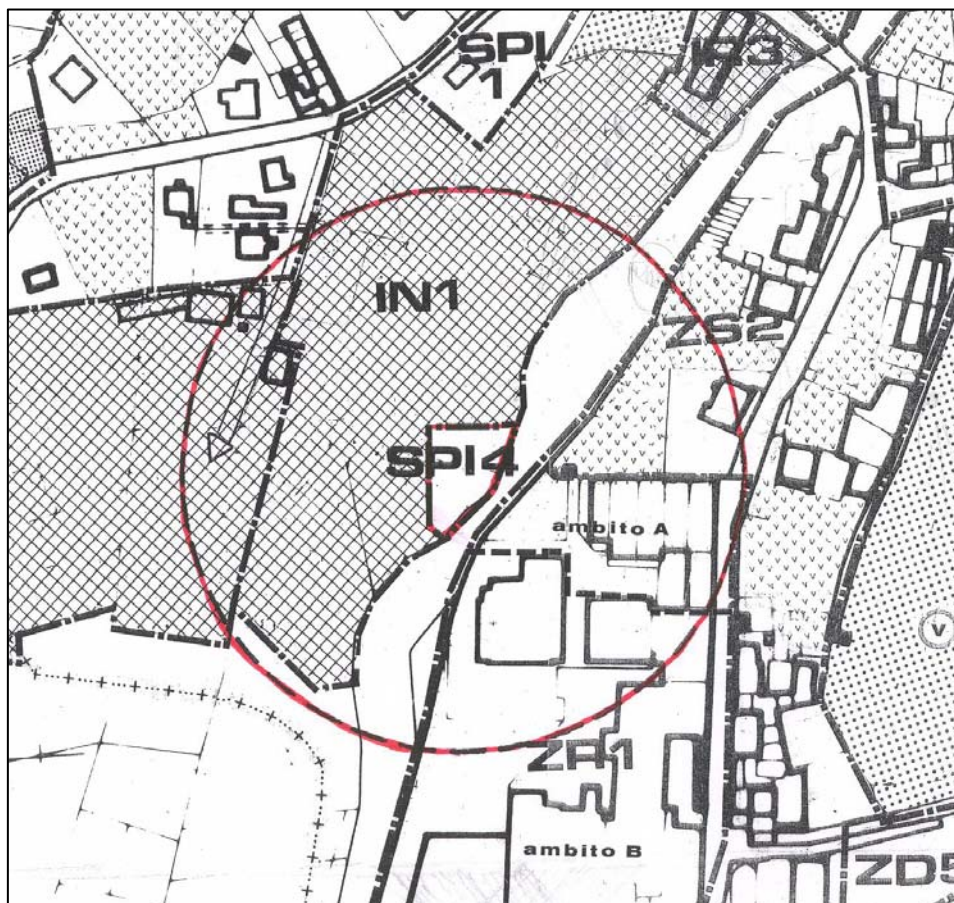


Immagine 2f – Stralcio della tavola di azionamento 73a (zona SPI4)

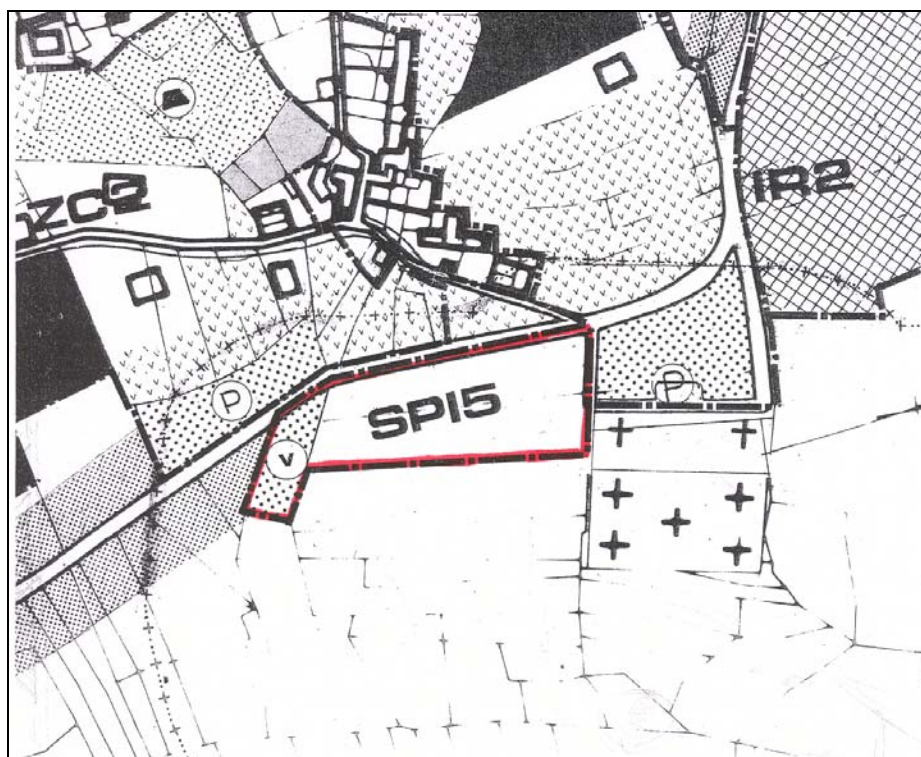


Immagine 2g – Stralcio della tavola di azionamento 73a (zona SPI5)

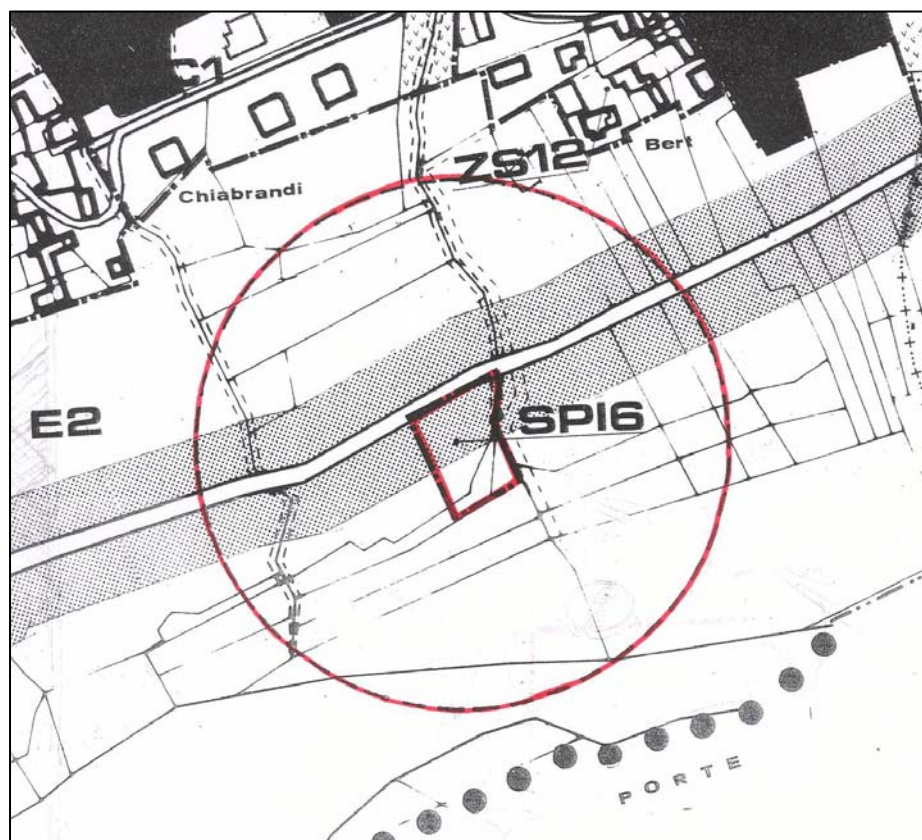


Immagine 2h – Stralcio della tavola di azionamento 73a (zona SPI6)

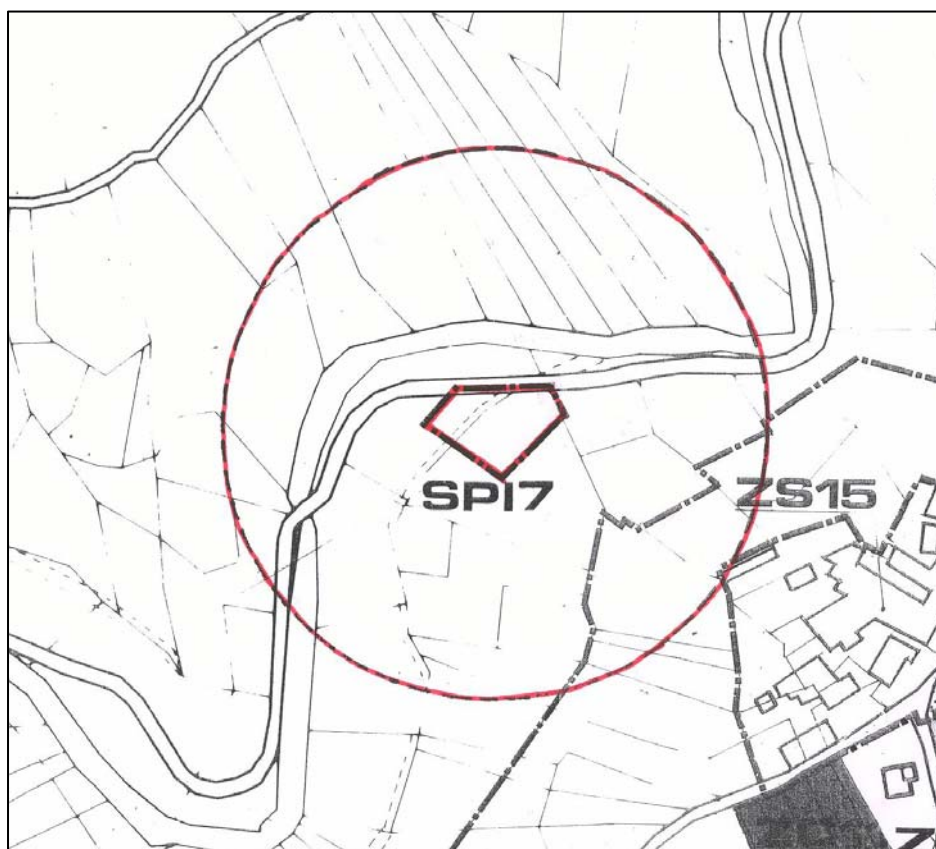


Immagine 2i – Stralcio della tavola di azionamento 73b (zona SPI7)

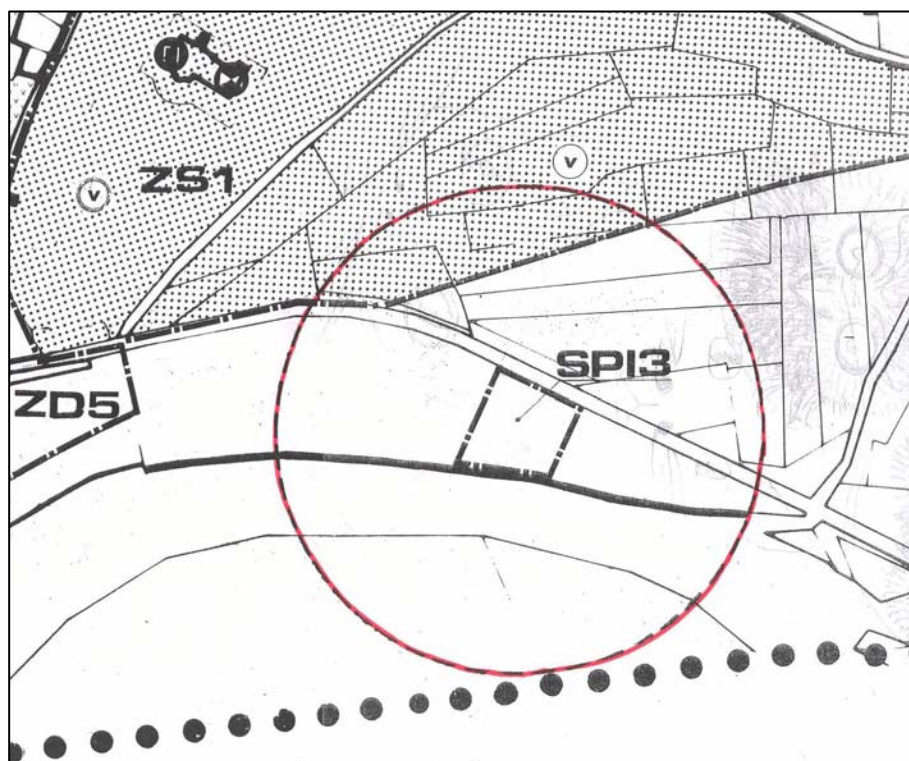


Immagine 2l – Stralcio della tavola di azionamento 73a (zona SPI3)

COMUNE DI PRAMOLLO

- sono state ridotte le seguenti zone di annucleamento rurale: Espec 1 in loc. Clotti, Espec 3 loc. Pellenchi, Espec 4 in loc. Maison Nuova, Espec 6 in loc. Bosi, Espec 7 in loc. Ciaurencchi, in quanto ricadenti in parte nelle classi III indifferenziata e IIIa1 (*riferimento **immagini 3a, 3b, 3c, 3d, 3e***).
- è stata eliminata la zona di annucleamento rurale Espec 8 in loc. Ribetti, in quanto ricadente interamente in classe III indifferenziata (*riferimento **immagine 3f***).
- è stata ridotta la zona per depositi e bassi fabbricati ZD1 in loc. Pellenchi, in quanto ricadente in parte in classe IIIa (*riferimento **immagine 3g***).
- è stata eliminata la zona per depositi e bassi fabbricati ZD3 in loc. Rue, in quanto ricadente interamente in classe IIIa (*riferimento **immagine 3h***).
- è stata eliminata la zona di nuovo impianto ZN2 in loc. Pomeano, in seguito alle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione del progetto preliminare (*riferimento **immagine 3i***).

Zona	Sup. territ. stralciata mq	Sup. fond. stralciata mq	Indice fondiario mc/mq	Volume resid. stralciato mc	Abitanti teorici insed. stralciati
ZN2	4.730	3.766	0,60	2.260	20
Espec 1	413	-	-	-	-
Espec 3	1.315	-	-	-	-

Espec 4	5.023	-	-	-	-
Espec 6	789	-	-	-	-
Espec 7	5.312	-	-	-	-
Espec 8	5.050	-	-	-	-
ZD1	600	-	-	-	-
ZD3	3.330	-	-	-	-

Tabella 4 – Elenco delle zone stralciate o ridefinite (Comune di Pramollo)

Zona	Istruzione		Attrezzature di interesse comune		Parco, gioco, sport		Parcheggio	
	mq necessari	mq previsti	mq necessari	mq previsti	mq necessari	mq previsti	mq necessari	mq previsti
ZN2	28	0	16	0	280	280	50	50

Tabella 5 – Elenco delle aree a servizi stralciate (Comune di Pramollo)

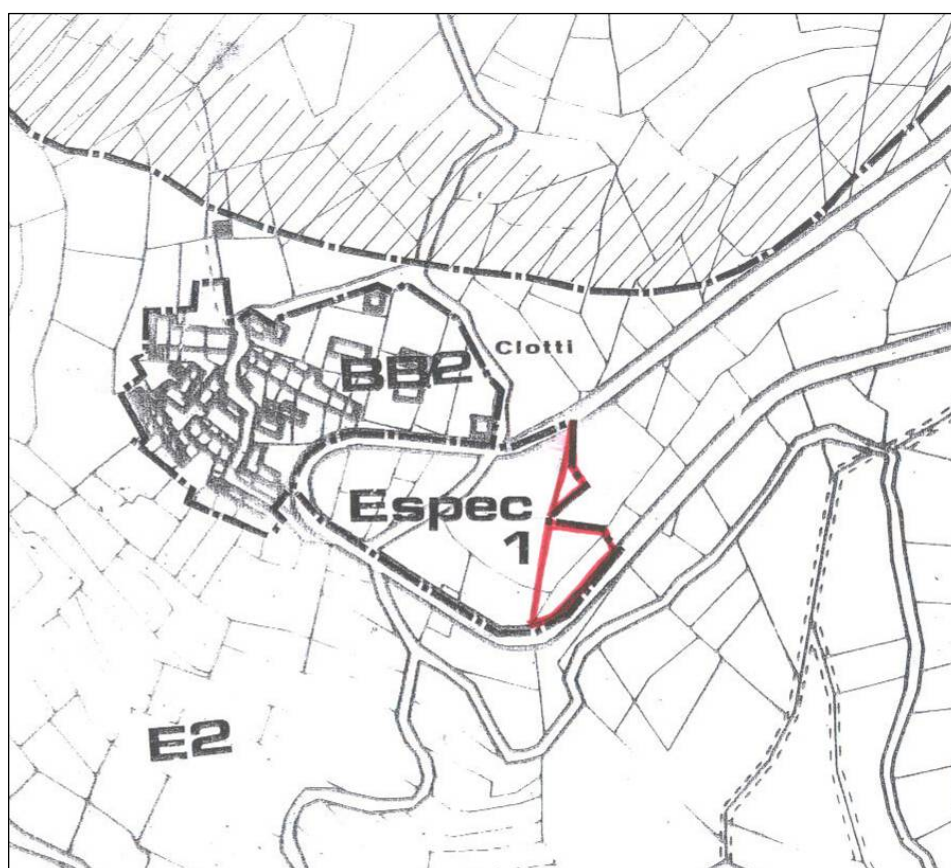


Immagine 3a – Stralcio della tavola di azionamento 74a (zona Espec1)

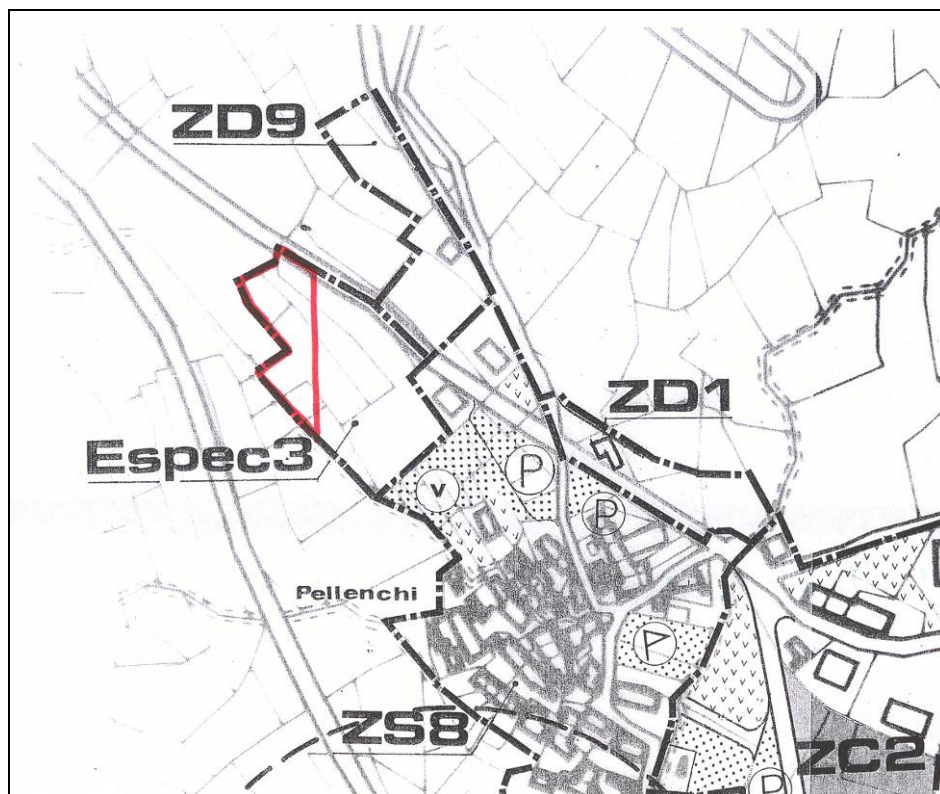


Immagine 3b – Stralcio della tavola di azionamento 74b (zona Espec3)

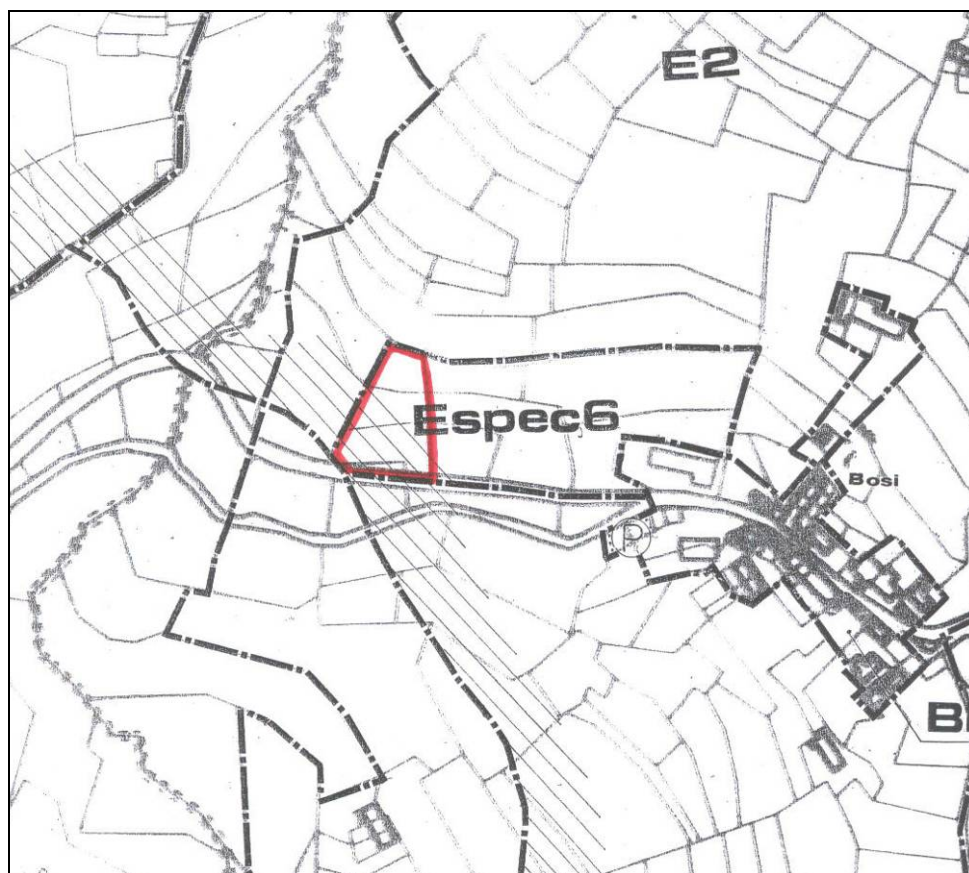


Immagine 3c – Stralcio della tavola di azionamento 74b (zona Espec6)

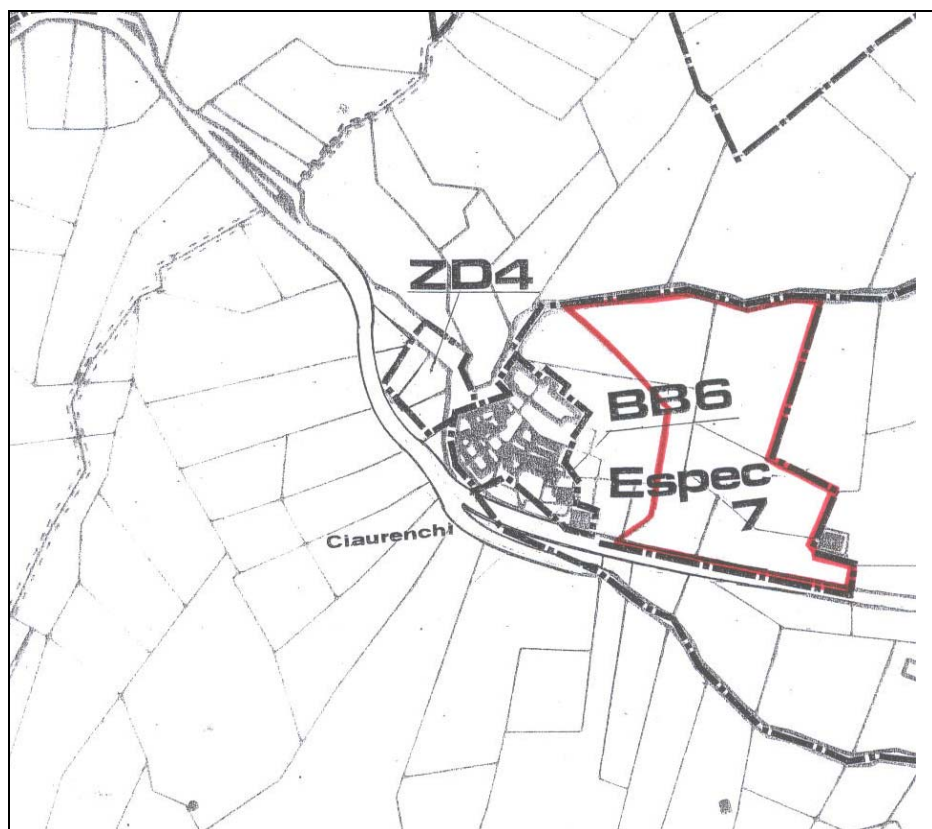


Immagine 3d – Stralcio della tavola di azionamento 74b (zona Espec7)

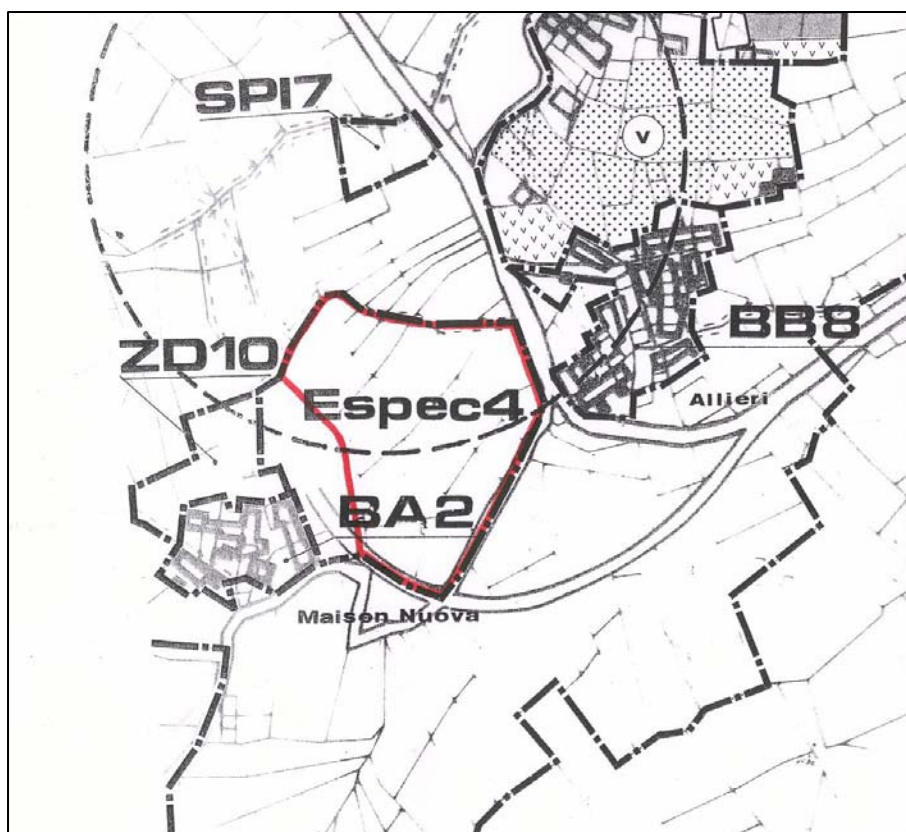


Immagine 3e – Stralcio della tavola di azionamento 74b (zona Espec 4)

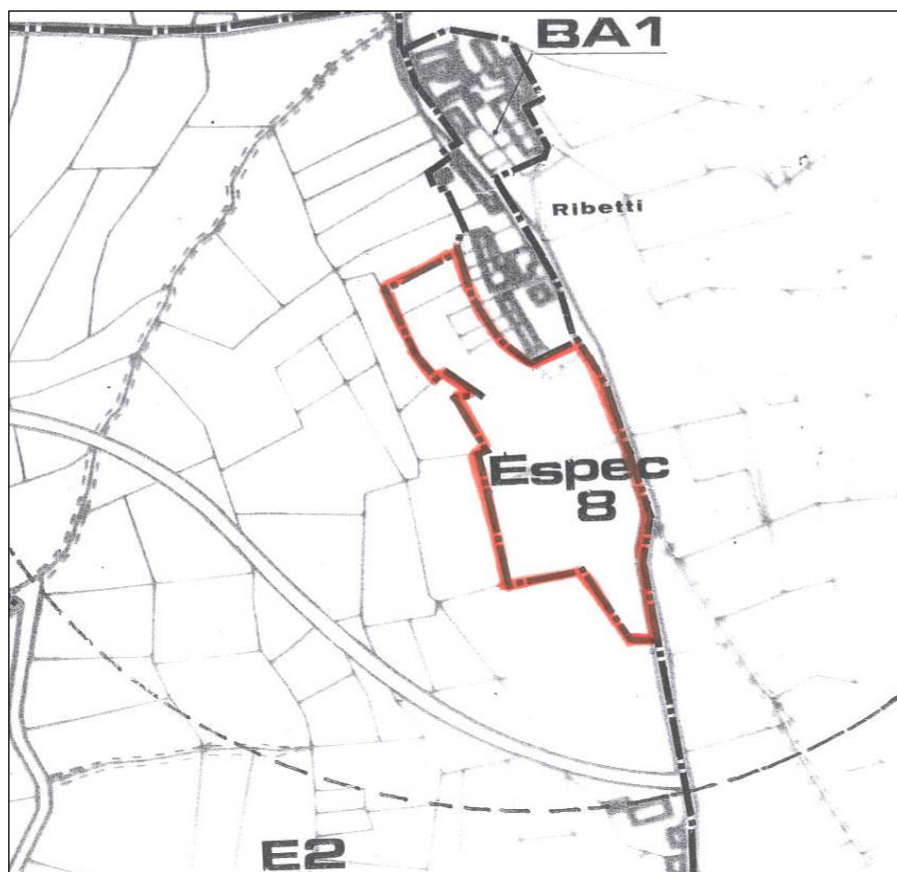


Immagine 3f – Stralcio della tavola di azionamento 74b (zona Espec8)



Immagine 3g – Stralcio della tavola di azionamento 74b (zona ZD1)

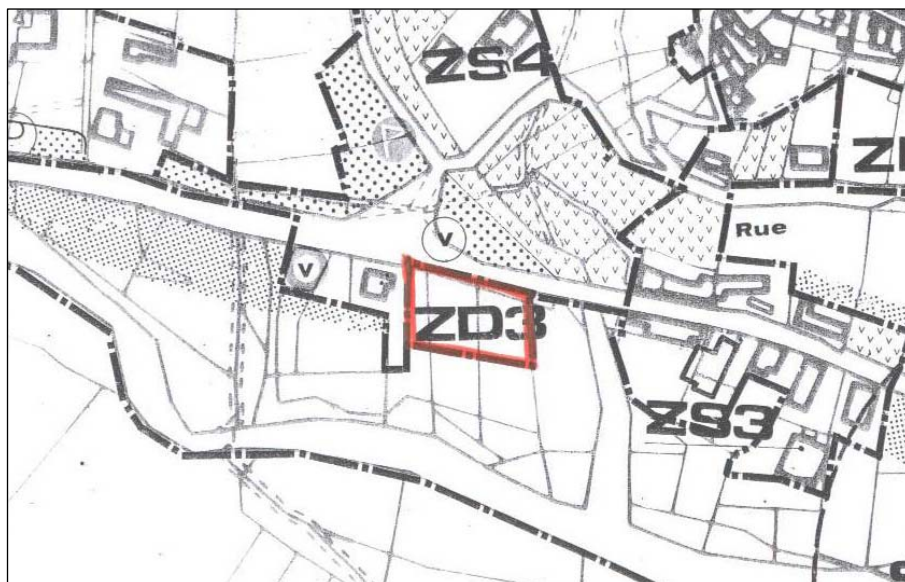


Immagine 3h – Stralcio della tavola di azionamento 74a (zona ZD3)

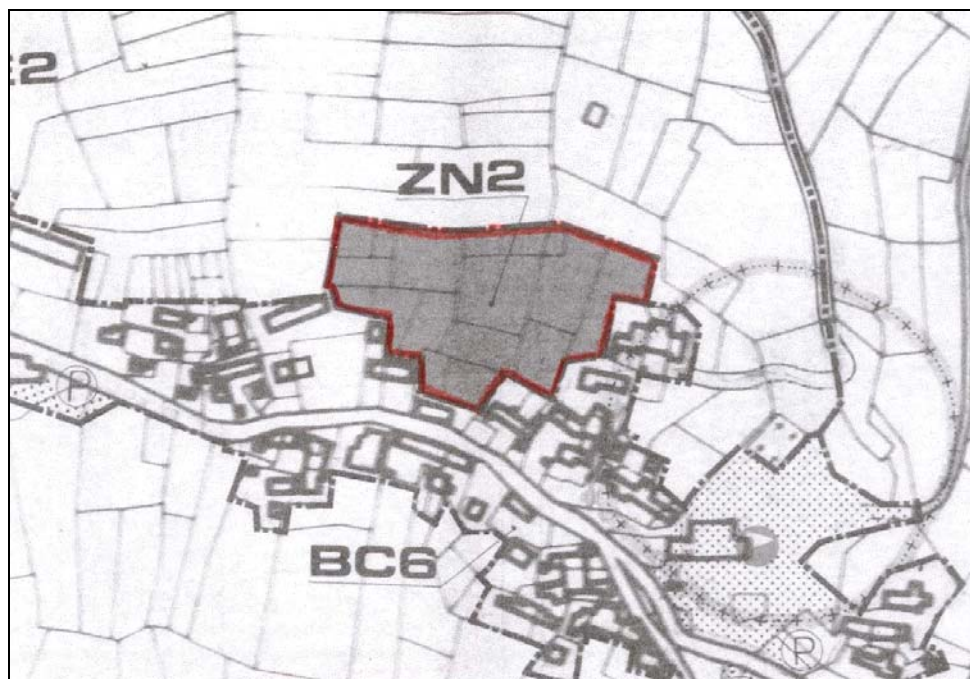


Immagine 3i – Stralcio della tavola di azionamento 74a (zona ZN2)

In relazione a quanto sopra descritto, la presente variante strutturale determina la riduzione di alcune delle previsioni di piano non ancora attuate; nello specifico le riduzioni possono essere così riassunte:

Comune	Zona	Variazioni rispetto alle previsioni di piano vigente						
		destinaz. residenziale		destinaz. produttiva		destinaz. spazio pubblico interc. mq	zone di annucl. rurale mq	zone per depositi e bassi fabbr. mq
		volume resid. residuo mc	abitanti insed. n.	sup. territ. residua mq	sup. coperta residua mq			
SAN GERMANO CHISONE	IN2 (IR5)			-35.317	-17.659			
	Espec 2						-12.849	
	Espec 5						-3.330	
	Espec 7						-1.313	
	ZD5							-789
	SPI4					-750		
	SPI5					-3.330		
	SPI6					-1.200		
	SPI7					-875		
	Totale	0	0	-35.317	-17.659	-6.155	-17.492	-789
PORTE	IR1			-9.834	-4.917			
	Totale	0	0	-9.834	-4.917	0	0	0
PRAMOLLO	ZN2	-2.260	-20					
	Espec 1						-413	
	Espec 3						-1.315	
	Espec 4						-5.023	
	Espec 6						-789	
	Espec 7						-5.312	
	Espec 8						-5.050	
	ZD1							-600
	ZD3							-3.330
	Totale	-2.260	-20	0	0	0	-17.902	-3.930
Totale sub-area Bassa Val Chisone		-2.260	-20	-45.151	-22.576	-6.155	-35.394	-4.719

Tabella 6 – Riepilogo delle variazioni rispetto alle previsioni di piano vigente

Schede di zona e tabelle riassuntive

In seguito dell'aggiornamento cartografico sono stati aggiornati i dati inerenti schede di zona e tabelle riassuntive. Ciò ha comportato, in alcuni casi, correzioni e modifiche riguardanti le superfici delle zone di piano, delle aree a servizi e delle superfici fondiarie, con conseguente aggiornamento e ricalcolo delle volumetrie residue e degli abitanti insediabili.

Complessivamente, le differenze rispetto al P.R.G. vigente sono esplicitate nelle sottostanti tabelle, dalle quali risulta evidente una diminuzione degli abitanti totali previsti, mentre la volumetria edificabile massima risulta leggermente maggiore a causa della correzione di alcuni errori materiali contenuti nei conteggi delle tabelle riassuntive dello strumento urbanistico vigente relative al Comune di San Germano Chisone.

	Strumento urbanistico vigente			Variante strutturale adeg. PAI		
	Volume residenz. esistente (mc)	Volume residenz. residuo (mc)	Volume residenz. massimo (mc)	Volume residenz. esistente (mc)	Volume residenz. residuo (mc)	Volume residenz. massimo (mc)
Porte	163.677	30.015	237.740	172.194	17.509	233.281
Pramollo	130.541	19.594	176.243	131.406	16.121	173.565
S.Germano	400.211	58.611	538.865	437.032	21.790	553.519
TOTALE	694.429	108.220	952.848	740.642	57.667	960.365

	Strumento urbanistico vigente			Variante strutturale adeg. PAI		
	Abitanti teorici esistenti	Abitanti teorici insediab.	Abitanti totali previsti	Abitanti teorici esistenti	Abitanti teorici insediab.	Abitanti totali previsti
Porte	1.426	346	1.772	1.535	237	1.772
Pramollo	1.236	173	1.409	1.246	143	1.389
S.Germano	4.077	571	4.648	4.403	245	4.648
TOTALE	6.739	1.090	7.829	7.184	625	7.809

La tabella sottostante riepiloga le aree a servizi necessarie in base agli abitanti previsti dal Piano e quelle esistenti o da realizzare. Come si può osservare, anche in seguito alla Variante risultano rispettati i limiti fissati dall'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..

	istruzione		attrezzature di interesse comune		parco, gioco, sport		parcheggio	
	mq necessari	mq previsti	mq necessari	mq previsti	mq necessari	mq previsti	mq necessari	mq previsti
Porte	5.835	5.900	3.334	3.508	15.950	16.424	4.430	8.194
Pramollo	2.008	2.494	1.147	1.384	19.446	33.272	3.473	3.622
S.Germano	24.262	24.291	12.131	15.110	58.095	69.016	11.619	23.569

Sulle schede di zona sono state inserite sia l'indicazione inerente le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, che le specifiche norme di natura idrogeologica.

Norme Tecniche di Attuazione

A seguito degli adeguamenti di carattere idrogeologico, alla nuova normativa ed alla definizione delle classi di idoneità per l'utilizzazione urbanistica del territorio, sono stati modificati i seguenti articoli delle Norme di Attuazione:

- *art. 5 – Elaborati costitutivi*
- *art. 7 – Attuazione del P.R.I.*
- *art. 11.6 – Altezza dei fabbricati e numero dei piani*
- *art. 14 – Norme per le fasce di rispetto*
- *art. 14.3 – Per le fasce di rispetto da fiumi, torrenti, rii, canali*
- *art. 14.5 – Per le aree soggette a vincolo idrogeologico*
- *art. 15.9 – Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo*
- *art. 23 – Zone destinate ad attività agricole*

Verifiche di compatibilità

Con riferimento a quanto contenuto nella presente variante strutturale, di esclusivo adeguamento al PAI, si precisa che:

1) in relazione a quanto indicato all'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", la presente variante strutturale risulta esclusa dal processo di valutazione ambientale;

2) non essendo previsto nell'ambito della variante alcun incremento o trasferimento di previsioni residenziali, produttive e/o commerciali, non si configurano interferenze con quanto in precedenza approvato dai Comuni in merito a Compatibilità acustica e Criteri Commerciali.

3) la verifica degli strumenti di pianificazione di livello superiore (PTCP, PTR e Registro attività a pericolo incidente rilevante) ha evidenziato l'assenza di stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, escludendo pertanto l'obbligo di adeguamento dello strumento urbanistico.

Stralcio Norme di Attuazione: artt. 5, 7, 11.6, 14, 14.3, 14.5, 15.9, 23 modificati dalla Variante di adeguamento al PAI

Art. 5 - Elaborati costitutivi

Il P.R.I., come approvato con DGR n. 49-41739 in data 20/04/1988, è costituito dai seguenti elaborati:

a) Tavole di indagine

Tav. n.	1	Dissesto idrogeologico danni maggio 1977	scala	1/25.000
Tav. n.	1 a, b	Esondabilità	scala	1/10.000
Tav. n.	2 a, b, c, d, e	Geolitologica	scala	1/10.000
Tav. n.	3 a, b	Assetto giaciturale	scala	1/10.000
Tav. n.	4 a, b, c	Stabilità dei versanti	scala	1/10.000
Tav. n.	5 a, b, c, d, e	Rischio geologico	scala	1/10.000
Tav. n.	6 a, b, c, d, e, f	Vincoli idrogeologici	scala	1/10.000
Tav. n.	7 a, b, c, d	Carta delle valanghe	scala	1/10.000
Tav. n.	8 a, b, c, d, e, f	Condizioni del suolo	scala	1/10.000
Tav. n.	9	Carta degli alpeggi	scala	1/25.000
Tav. n.	10 a, b	Aree pregiate	scala	1/25.000
Tav. n.	11 a, b, c, d, e, f	Capacità d'uso dei suoli	scala	1/10.000
Tav. n.	12	Porte - Stato attuale	scala	1/1.500
Tav. n.	13 a, b	San Germano Ch. – Stato attuale	scala	1/2.000
Tav. n.	14 a, b	Pramollo – Stato attuale	scala	1/2.000
Tav. n.	26	Porte – Condizioni abitative	scala	1/1.500
Tav. n.	27 a, b	San Germano Ch. – Condizioni abitative	scala	1/2.000
Tav. n.	28 a, b	Pramollo – Condizioni abitative	scala	1/2.000
Tav. n.	40	Porte - Rete distribuzione idrica	scala	1/1.500
Tav. n.	41 a, b	San Germano Ch. – Rete distribuzione idrica	scala	1/2.000
Tav. n.	42 a, b	Pramollo – Rete distribuzione idrica	scala	1/2.000
Tav. n.	54	Porte - Rete raccolta rifiuti urbani	scala	1/1.500
Tav. n.	55 a, b	San Germano Ch. – Rete raccolta rifiuti urbani	scala	1/2.000
Tav. n.	56 a, b	Pramollo – Rete raccolta rifiuti urbani	scala	1/2.000
Tav. n.	68 a, b, c, d, e, f	Viabilità, trasporti, impianti di risalita	scala	1/10.000
Tav. n.	68 a, b, c, d, e, f	Aree con limite di soglia	scala	1/10.000
Tav. n.	70,	Schema della viabilità principale	scala	1/25.000
Tav. n.	70 a	Strumenti urbanistici esistenti. Inquadramento territ.	scala	1/25.000

b) Tavole di La 2° Variante al piano, come approvato con DGR n. 17-24161 in data 16/03/1998, è costituita dai seguenti elaborati:

Tav. n.	71 a	Schema di Piano Regolatore	scala	1/10.000
Tav. n.	72	Porte - Azzonamento	scala	1/1.500
Tav. n.	73 a, b, c	San Germano Ch. - Azzonamento	scala	1/2.000
Tav. n.	74 a, b	Pramollo – Azzonamento	scala	1/2.000
Tav. n.	86	Porte - Zone di Recupero e Sviluppi	scala	1/1.000
Tav. n.	88	Pramollo - Zone di Recupero e Sviluppi	scala	1/1.000
Tav. n.	98	Porte - Sviluppi	scala	1/1.000
Tav. n.	99 a, b, c	S. Germano Ch. - Sviluppi	scala	1/1.000

Tav. n.	100	Pramollo - Sviluppi	scala	1/1.000
		Relazione		
		Porte - Tabelle di Zona		
		S. Germano Chisone - Tabelle di Zona		
		Pramollo - Tabelle di Zona		
		Norme di Attuazione		
		Controdeduzioni alle osservazioni		
		Schede quantitative dei dati urbani		
		Allegati previsti dalla Circ. P.G.R. 18/7/1989, n. 16/URE Scheda C sez. 1		
Indagini Geologico - Tecniche				
		Porte - Relazione		
		Porte - Analisi Azzonamenti		
		S. Germano Chisone - Relazione		
		S. Germano Chisone - Analisi Azzonamenti		
		Pramollo - Relazione		
		Pramollo - Analisi Azzonamenti		
		Porte e Villar Perosa - Carta di sintesi		
		Pramollo e S. Germano Chisone- Carta di sintesi		
		Pramollo aree SPI1 / 2 / 3, ZSK1		
		Pareri Servizio Sismico sul Progetto Preliminare e sul Progetto Definitivo		

Elaborati costituenti la Variante strutturale di esclusivo adeguamento al PAI:

- Elaborati urbanistici

		Schema di relazione		
		Pareri Direzioni Regionali		
		Sintesi dei cronoprogrammi		
		Risposte alle indicazioni emerse durante le conferenze di pianificazione		
Tav. n.	71 a	Schema di Piano – aggiornamento anno 2012	scala	1/10.000
Comune di Porte				
Tav. n.	72	Azzonamento – aggiornamento anno 2012	scala	1/2.000
		Schede e tabelle di zona – aggior. giugno 2013		
Tav. n.	86	Zone di recupero e sviluppi – aggior. anno 2012	scala	1/1.000
Comune di San Germano Chisone				
Tav. n.	73 a, b	Azzonamento – aggiornamento anno 2012	scala	1/2.000
		Schede e tabelle di zona – aggior. giugno 2013		
Tav. n.	99	Sviluppi – aggiornamento anno 2012	scala	1/1.000
Comune di Pramollo				
Tav. n.	74 a, b	Azzonamento – aggiornamento anno 2012	scala	1/2.000
		Schede e tabelle di zona – aggior. giugno 2013		
Tav. n.	88	Sviluppi – aggiornamento anno 2012	scala	1/1.000

- Indagini idrauliche e geomorfologiche

Elab.	1	Relazione integrativa e di risposta alle prescrizioni		
Comune di Porte				

Elab.	2.1	Carta geologico-strutturale	scala	1/10.000
Elab.	2.2	Carta geomorfologia e dei dissesti	scala	1/10.000
Elab.	2.3	Carta dei caratteri litotecnici ed idrogeologici	scala	1/10.000
Elab.	2.4	Carta delle acclività	scala	1/10.000
Elab.	2.5	Carta delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti (SICOD)	scala	1/5.000
Elab.	2.6	Carta di sintesi dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica (base CTR)	scala	1/5.000
Elab.	2.7	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (base catastale/ CTP)	scala	1/5.000
Elab.	2.8	Confronto tra lo stato di dissesto e le informazioni IFFI e PAI	scala	1/10.000
Elab.	2.9	Cartografia PAI		
Elab.	2.10	Relazione		
Elab.	2.11	Schede processi lungo la rete idrografica		
Elab.	2.12	Schede delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti. Schede delle opere di versante (SICOD)		
Elab.	2.13	Schede frane – Schede conoidi		
Elab.	2.14	Corografia ed individuazione bacini imbriferi e sottobacini	scala	1/15.000
Elab.	2.15	Planimetria di individuazione dei dissesti legati alla dinamica torrentizia e nodi critici	scala	1/5.000
Elab.	2.16	Relazione idraulica		
Elab.	2.17	Ricerca storica		
Elab.	2.18	Analisi delle previsioni urbanistiche		
Elab.	2.19	Catasto dati geognostici e pozzi muniti di stratigrafia - Misure di soggiacenza della falda		
Elab.	2.20	Carta degli eventi alluvionali storici	scala	1/10.000
Comune di Pramollo				
Elab.	3.1	Carta geologico-strutturale	scala	1/10.000
Elab.	3.2	Carta geomorfologica e dei dissesti	scala	1/10.000
Elab.	3.3	Carta dei caratteri litotecnici ed idrogeologici	scala	1/10.000
Elab.	3.4	Carta delle acclività	scala	1/10.000
Elab.	3.5	Carta delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti (SICOD)	scala	1/5.000
Elab.	3.6	Carta di sintesi dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica (base CTR)	scala	1/10.000
Elab.	3.7	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (base catastale/ CTP)	scala	1/5.000
Elab.	3.8	Confronto tra lo stato di dissesto e le informazioni IFFI e PAI	scala	1/10.000
Elab.	3.9	Cartografia PAI		
Elab.	3.10	Relazione		
Elab.	3.11	Schede processi lungo la rete idrografica		
Elab.	3.12	Schede delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti. Schede delle opere di versante (SICOD)		
Elab.	3.13	Schede frane – Schede conoidi		
Elab.	3.14	Corografia ed individuazione bacini imbriferi e sottobacini	scala	1/15.000
Elab.	3.15	Planimetria di individuazione dei dissesti legati alla dinamica torrentizia e nodi critici	scala	1/5.000
Elab.	3.16	Relazione idraulica		
Elab.	3.17	Ricerca storica		
Elab.	3.18	Analisi delle previsioni urbanistiche		
Elab.	3.19	Catasto dati geognostici e pozzi muniti di stratigrafia - Misure		

		di soggiacenza della falda		
Elab.	3.20	Carta dei fenomeni valanghivi (SIVA)	scala	1/10.000
Elab.	3.21	Schede valanghe (SIVA)		
Comune di San Germano Chisone				
Elab.	4.1	Carta geologico-strutturale	scala	1/10.000
Elab.	4.2	Carta geomorfologica e dei dissesti	scala	1/10.000
Elab.	4.3	Carta dei caratteri litotecnici ed idrogeologici	scala	1/10.000
Elab.	4.4	Carta delle acclività	scala	1/10.000
Elab.	4.5	Carta delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti (SICOD)	scala	1/5.000
Elab.	4.6	Carta di sintesi dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica (base CTR)	scala	1/10.000
Elab.	4.7	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (base catastale/ CTP)	scala	1/5.000
Elab.	4.8	Confronto tra lo stato di dissesto e le informazioni IFFI e PAI	scala	1/10.000
Elab.	4.9	Cartografia PAI		
Elab.	4.10	Relazione		
Elab.	4.11	Schede processi lungo la rete idrografica		
Elab.	4.12	Schede delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti. Schede delle opere di versante (SICOD)		
Elab.	4.13	Schede frane – Schede conoidi		
Elab.	4.14	Corografia ed individuazione bacini imbriferi e sottobacini	scala	1/15.000
Elab.	4.15	Planimetria di individuazione dei dissesti legati alla dinamica torrentizia e nodi critici	scala	1/5.000
Elab.	4.16	Relazione idraulica		
Elab.	4.17	Ricerca storica		
Elab.	4.18	Analisi delle previsioni urbanistiche		
Elab.	4.19	Catasto dati geognostici e pozzi muniti di stratigrafia - Misure di soggiacenza della falda		
Elab.	4.20	Carta degli eventi alluvionali storici	scala	1/10.000

In caso di contrasto fra gli elaborati costitutivi del PRI e gli elaborati della presente Variante di esclusivo adeguamento al PAI, questi ultimi prevalgono.

Art. 7 - Attuazione del P.R.I.

Il P.R.I. prevede parti di territorio da sottoporre a piani urbanistici esecutivi e parti in cui ammettere l'intervento diretto con concessione e/o autorizzazione.

Devono essere osservate per tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità le prescrizioni di cui agli artt. 1, 2, 4, e 5 della L.R. 19/85 per quanto attiene la denuncia dei lavori, le responsabilità, l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

~~Le indagini di cui all'art. 1 della L. 2/2/1974 n. 64 devono essere predisposte secondo quanto prescritto dal D.M. 11/3/1988.~~

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 15.9 delle N.di A. e nelle relative Schede di Analisi delle previsioni urbanistiche.

Art. 11.6 - Altezza dei fabbricati e numero dei piani

L'altezza massima dei fabbricati è la differenza massima di livello tra l'intradosso del piano di copertura più elevato ed il terreno sistemato o il livello del marciapiede qualora il fabbricato prospetti lungo una strada, ~~ai sensi~~ **nel rispetto del D.M. 14/01/2008. D.M. 24/1/1986. In particolare devono essere rispettati i punti C.2, C.3, C.4, C.9.1.1.**

Per gli edifici di nuova costruzione dovranno comunque essere rispettate le altezze massime previste dalle singole tabelle di zona, mentre nel caso di sopraelevazioni, ove ammesse, non si potrà elevare l'imposta del tetto per più di cm 90.

Ai fini del calcolo della cubatura l'altezza teorica dei fabbricati è misurata come media aritmetica sulle singole fronti fra la differenza di quota del piano di campagna sistemato dopo l'intervento o del marciapiede e l'intradosso del solaio superiore l'ultimo piano abitabile.

L'altezza teorica deve essere in ogni caso inferiore o uguale a quella massima prescritta.

Il numero massimo di piani fuori terra di un fabbricato è il massimo numero di piani di calpestio relativi a locali abitabili.

Art. 14 - Norme per le fasce di rispetto

Nelle aree e fasce di rispetto di cui al precedente art. 13 lett. a), individuate cartograficamente o specificate normativamente, è fatto divieto di eseguire ogni manufatto e costruzione residenziale, per fini produttivi, industriali, artigianali, commerciali, agricoli; per tutti gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.I. sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ~~semprechè ammessi anche dalla perizia geologica predisposta a norma dell'art. 14 della L.R. 56/77 e s.m. e i.~~

In particolari condizioni, più appresso indicate, si possono condurre operazioni di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia nonchè di adeguamento igienico e funzionale, anche se si determina l'inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso semprechè ammesse dalle norme di zona.

Sono ammessi: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole, parcheggi.

Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni e prescrizioni contenute nel successivo art. 15.9 - Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo.

Art. 14.3 - Per le fasce di rispetto da fiumi, torrenti, rii, canali

Per i corpi idrici per i quali gli approfondimenti geomorfologici hanno individuato specifiche fasce di pericolosità idraulica valgono le indicazioni riportate sulla cartografia di sintesi e le relative prescrizioni contenute nel successivo art. 15.9 - Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo.

All'interno delle zone di trasformazione urbanistica, con esclusione delle zone agricole, per gli interventi di nuova costruzione e per ampliamenti dall'esistente, ~~si devono rispettare mt 6 dall'argine più vicino se questo è dotato di adeguate protezioni, verificate in sede tecnica dal Comune, e mt 15 in mancanza di queste.~~ **le fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali soggetti ai disposti del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) o demaniali sono definite dalle risultanze degli approfondimenti geomorfologici ed idraulici condotti in sede di formazione dello strumento urbanistico e dalle conseguenti prescrizioni per singola zona o area di piano,**

ed in via residuale, dall'art. 96 lett. f) del RD 523/1904 che individua una fascia di inedificabilità assoluta di 10m dal piede dell'argine o della sponda naturale.

Nelle zone E agricole E1 ed E2 si deve mantenere la distanza minima di mt 15 dal limite del demanio di torrenti, rii, canali scoperti. Sono fatte salve le indicazioni riportate sulla tavola "Cartografia di sintesi", e relativa normativa, ~~allegate allo studio idrogeologico di cui al~~ **successivo art. 15.9 - Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo.**

Nelle fasce di rispetto da torrenti, rii, canali, sono ammessi ~~destinazioni a:~~ percorsi pedonali, ciclabili, piantumazione a verde, conservazione dello stato di natura, delle coltivazioni agricole, e, ove occorre, parcheggi pubblici.

Art. 14.5 - Per le aree soggette a vincolo idrogeologico:

~~valgono le norme previste dalle disposizioni specifiche di legge (L.R. 45/89 e successive istruzioni regionali).~~

~~Valgono inoltre le norme previste dalle disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 56/77 e s.m. e i.~~

Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, gli interventi di trasformazione del suolo sono disciplinati dall'art. 30 della L.R. 56/77 e s.m.i., oltre che dai disposti della L.R. n. 45/89 e s.m.i. e della Circ. P.G.R 4/AMD del 03/04/2012.

Art. 15.9 – Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo

~~Nelle aree classificate di potenziale rischio geologico dalla perizia geologica del PRI saranno ammesse le trasformazioni urbanistiche previste dal piano solo nel caso in cui la sopracitata perizia ne avalli l'utilizzo sulla scorta di appositi studi e della realizzazione di adeguate opere e previa predisposizione di un piano urbanistico esecutivo, la convenzione dovrà produrre dichiarazioni nelle quali uno o più professionisti abilitati in materia, a seguito di indagini geognostiche e geotecniche, certifichino, in relazione al progetto delle strutture relative all'edificio ed alla sistemazione del terreno, il rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza.~~

~~Detta dichiarazione composta di una parte analitica ed una sintetica, dovrà includere il rilievo geologico-geomorfologico di campagna a scala operativa (1:1000 o 1:5000), dati da calcolo, eventuali elaborati grafici e una relazione in cui si definiscono:~~

- ~~a) — le caratteristiche litologiche delle formazioni e la tendenza di comportamento sul piano geologico-tecnico;~~
- ~~b) — le giaciture delle formazioni e del loro insieme e le loro condizioni di equilibrio in relazione agli interventi previsti;~~
- ~~c) — la valutazione qualitativa e quantitativa delle coperture dei materiali incoerenti in piano e in pendio;~~
- ~~d) — le caratteristiche idrogeologiche con individuazione delle falde, definizione del reticolo di drenaggio e dei gradi di impermeabilità delle formazioni, localizzazione delle vie di infiltrazione e degli scorrimenti.~~

~~La relazione geologica dovrà fornire indicazioni anche sulla possibile interazione fra opere nuove e lavori di sistemazione, già realizzati o in progetto. La dichiarazione potrà contenere la definizione delle caratteristiche locali mediante esplorazione indiretta (geofisica) o diretta (sondaggi, penetrometrie, prove di carico su piastra, prove di densità in sito) nella misura e secondo il programma ritenuti idonei dal geologo e spinti fino alla profondità stimata necessaria~~

~~per dar ragione delle soluzioni progettuali adottate. Può essere in fine previsto in questo gruppo di prospezioni il prelevamento dei campioni indisturbati per le analisi di laboratorio, in particolare per quelle coltri nelle quali dovranno essere costruiti manufatti di notevole impegno, per poi passare in fasi successive alla valutazione dei parametri di resistenza al taglio, alla scelta dei parametri geotecnica e quindi alla valutazione della portanza dei terreni.~~

Nel quadro dell'adeguamento al PAI del P.R.I. per la sub-area della Bassa Val Chisone, sono stati redatti gli elaborati geologici previsti dalla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP, alla Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 e successive indicazioni regionali.

Il territorio è stato ripartito in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologia, così come rappresentato nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica” e nei correlati stralci cartografici contenuti nell'elaborato “Analisi delle previsioni urbanistiche”.

Classi di pericolosità ed idoneità

Le classi di pericolosità ed idoneità riconosciute sull'ambito interessato sono le seguenti:

- classe I – aree edificabili senza condizionamenti e/o prescrizioni
- classe II – aree edificabili dopo analisi di dettaglio; le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica e bassa intensità dei processi possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, individuabili a livello di progetto esecutivo, realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o, al massimo, dell'intorno significativo circostante, purché tali interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe.

Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante aree poste in classe II, situate in prossimità dei settori perifluviali dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore, ivi compresi tutti i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorché intubati, dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da indagine geologica e geotecnica condotto secondo quanto previsto dal DM 14.01.2008, anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i, ove non espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d'alveo e delle sezioni di deflusso che corredano gli elaborati geologici, da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta.

Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni sopra citate, tenuto conto altresì della presenza, soprattutto in prossimità di aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo altresì alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali, finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta ufficiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i.

Per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti su pendio o alla base di scarpate o pareti rocciose, devono essere valutate preventivamente le condizioni di stabilità del sito, al fine di individuare le necessarie opere di stabilizzazione e di drenaggio.

- classe III, caratterizzata da elevata pericolosità geomorfologica. In particolare nei pendii montani in cui il condizionamento è dato dall'acclività o dalla presenza di terreni potenzialmente instabili, gli interventi andranno accompagnati da una specifica relazione geologica che ne verifichi la fattibilità, ai sensi del DM 14.01.2008; nelle aree soggette a fenomeni di dinamica fluviale e torrentizia occorrerà predisporre uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i.

La classe III è articolata come segue:

- classe IIIa – aree inedificate ed inedificabili per dissesto idraulico: alvei di piena con tempi di ritorno 200 e 500 anni; aree potenzialmente interessate da fenomeni di dinamica fluviale o di dinamica torrentizia in ambito di conoide; fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua minori, compresi i tratti intubati, di ampiezza non inferiore a 10 m misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde (inedificabilità assoluta); in questa classe non sono ammissibili modificazioni morfologiche che possano ridurre o limitare il deflusso delle acque e/o incrementare il grado di rischio, quali, ad esempio, i riporti, i manufatti in genere, le recinzioni, ecc.;
- classe IIIa1 – aree inedificate ed inedificabili per caratteri geomorfologici negativi (acclività elevata e affioramenti rocciosi; frane attive e quiescenti; scarpate di terrazzo e relative fasce di rispetto e dorsali in roccia);
- classe IIIa2 – aree inedificate ed inedificabili perché soggette al distacco ed allo scorrimento di masse nevose;
- classe IIIb2 – aree edificate ed edificabili dopo la realizzazione di interventi di riassetto territoriale come riportato nel cronoprogramma (difese spondali lungo i corsi d'acqua, interventi di risagomatura d'alveo e di adeguamento delle sezioni apicali di conoide, messa in opera di sistemi di monitoraggio in aree di frana, ecc.); in assenza di tali opere di sistemazione sono consentiti solo interventi sull'edificato esistente che non comportino un aumento del “carico antropico”;
- classe IIIb3 – aree edificate ed inedificabili; dopo la realizzazione delle opere di riassetto territoriale previste dal cronoprogramma saranno comunque consentiti interventi sull'edificato esistente che comportino solo un modesto aumento del “carico antropico”; in assenza di tali opere di sistemazione sono consentiti solo interventi che non comportino un aumento del “carico antropico”;
- classe IIIb4 – aree edificate ed inedificabili in quanto ricadenti in aree di dissesto attivo, in cui sono consentiti solo interventi sull'edificato esistente che non comportino un aumento del “carico antropico”; gli edifici esistenti posti nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (fasce di inedificabilità assoluta, di almeno mt 10, misurati dal ciglio superiore delle sponde) sono da considerarsi in classe IIIb4 a prescindere da quanto rappresentato sulla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”;
- classe III indifferenziata – aree inedificabili - estesi pendii montani da assimilare nell'insieme alla Classe IIIa1, ma in cui, per esigenze urbanistiche particolari, possono essere individuate con successive Varianti di Piano aree attribuibili a classi meno condizionanti (es. Classe II) a seguito di indagini di dettaglio da svilupparsi in relazione agli interventi.

Più in generale, per gli edifici isolati ricadenti in Classe III (ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente), nell'ottica del recupero dell'esistente già storicamente insediato, si ritiene possibile la manutenzione dell'esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di ampliamenti igienico-funzionali a condizione che in fase attuativa (a livello di richiesta del permesso di costruire), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica, comprensivo di indagini geologiche e geotecniche (ai sensi del D.M. 14/01/08) mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

Per le aree poste in Classe III, il Comune è tenuto ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico, sulle limitazioni e prescrizioni cui sono soggetti. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone, comunque derivanti dal dissesto segnalato, in analogia a quanto previsto dall'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, adottate con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26/04/01 e approvate con D.P.C.M. del 24/05/01. Tale dichiarazione, sottoscritta dal soggetto attuatore, dovrà contenere l'oggetto e l'ubicazione dell'intervento, l'indicazione della/e classi in cui questo ricade, la dichiarazione di essere a conoscenza del tipo di classificazione geologica.

In relazione a quanto indicato alla sezione 7.10 della NTE/1999 alla Circ. PGR 08/05/1996 n. 7/LAP, è compito dell'Amministrazione Comunale il controllo sull'attuazione dei singoli cronoprogrammi relativi agli interventi di riassetto territoriale previsti nelle classi IIb. L'attuazione delle previsioni urbanistiche ammesse potrà avvenire solo a seguito di collaudo e relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Norme generali

Per ogni nuova opera che incrementi i volumi o le superfici o che generi nuovi volumi, dovrà essere redatta una indagine geologica e geotecnica ai sensi del DM 14/01/2008, ai fini di valutare la compatibilità dell'intervento in funzione dell'equilibrio idrogeologico dell'area circostante. In ogni caso l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l'intorno, all'impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell'intervento sotto il profilo del valore socio – economico e alla valenza in campo strategico.

Per tutte le zone normative rappresentate in scala 1:2.000 sono riconoscibili le classi di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica.

Le situazioni di rischio idrogeologico riconosciute dovranno essere tenute in conto in sede di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle singole zone subiscono eventuali limitazioni in applicazione delle norme contenute nel successivo "Schema degli interventi ammessi", oltre che nelle singole "Schede di zona".

Richiamando le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, allegato "A", parte I, cap.6, le "Schede di zona" potranno contenere ed individuare puntualmente situazioni di particolare criticità, oggetto di prescrizioni specifiche.

Nel caso di sovrapposizioni di classi di rischio, prevalgono sempre le limitazioni più cautelative e, nel caso di disallineamenti cartografici, prevalgono le elaborazioni di maggior dettaglio, contenute negli elaborati a scala maggiore e nelle "Analisi delle previsioni

urbanistiche”. Per quanto riguarda le delimitazioni delle classi di sintesi delle singole zone, il riferimento è rappresentato dallo stralcio cartografico allegato alla scheda relativa alla specifica zona di piano.

Per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità idrogeologica elevata, non altrimenti localizzabili, si applicano i disposti di cui all’art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprendente l’acquisizione preventiva del parere vincolante della Regione.

Nel caso di fabbricati ricadenti in differenti classi di pericolosità geomorfologica, sarà possibile applicare a porzioni del fabbricato la diversa classificazione:

- in caso di edifici costituiti da più unità immobiliari il limite delle classi verrà fatto coincidere, ove possibile, col confine catastale delle stesse;
- in caso di edifici non ricadenti nella precedente casistica, gli interventi edilizi avranno le limitazioni proprie della classe più cautelativa, a meno che il progetto degli interventi, sulle porzioni di edificio ricadenti in classe meno cautelativa, certifichi che gli interventi non determinino un peggioramento delle situazioni di rischio.

Nel caso di edifici ricadenti in parte in classe IIb e in parte in classe IIIa , valgono le norme della Classe IIb riferita all'intero edificio.

Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda a quanto contenuto nella Circ. 7/LAP e relativa N.T.E. e nella DGR n. 64-7417 del 07/04/2014 e relativo allegato “A”.

Definizione del "carico antropico"

In coerenza con le indicazioni al cap. 7, parte II dell’Allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07 aprile 2014 si richiamano le definizioni di seguito riportate.

a) Non costituisce “incremento di carico antropico”:

1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIb3 e IIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;

b) Costituisce “modesto incremento di carico antropico”:

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d’uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d’uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell’Allegato “A” alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell’Allegato “A” alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;

4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della l.r. 20/09.

c) Costituisce “incremento di carico antropico”:

1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b);
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a) e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b);
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

Sono fatte salve in ogni caso le prescrizioni contenute nelle N.T.A. del P.R.G., nelle “Schede di zona” e le limitazioni contenute nel successivo “Schema interventi ammessi”.

Schema interventi ammessi

<u>INTERVENTI AMMESSI</u>			IIla (*)	IIla1 (*)	
				aree soggette a dissesti attivi o incipienti	aree condizionate unicamente dall'acclività dei versanti
RESIDENZIALE	nuovo impianto		no	no	no
	ampliamento		no	no	si (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	mutamento d'uso	parziale (***)	no	no	si (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
		totale	no	no	no
TURISTICO-RICETTIVO comprese strutture private e/o pubbliche con presenza costante di posti letto	nuovo impianto		no	no	no
	ampliamento		si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	mutamento d'uso	parziale	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
		totale	no	no	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
PRODUTTIVA, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE - COMMERCIALE E DIREZIONALE	nuovo impianto		no	no	no
	ampliamento		si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva
	mutamento d'uso	parziale	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva
		totale	no	no	
TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO	Attrezzature, volumi tecnici, ecc. (non rientranti nella definizione di ampliamento)		no	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	Bassi fabbricati		no	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	Locali interrati		no	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	Opere a raso		si, se non altrimenti localizzabili	si, se non altrimenti localizzabili	sì
	Recinzioni		sì	sì	sì

AGRICOLA	nuovo impianto		no	no	sì, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E.) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali
	depositi agricoli (20 mq)		sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	ampliamento		sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, fino ad un massimo del 20%	sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, fino ad un massimo del 20%	sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	mutamento d'uso		sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali	sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali	sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali
OPERE DI URBANIZZAZIONE	reti e loro pertinenze		sì, se non altrimenti localizzabili	sì, se non altrimenti localizzabili	sì
	viabilità, parcheggi a raso, aree verdi e sportive prive di edificazione		sì, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	servizi comportanti edificazione (esclusi i casi previsti nella categoria "turistico-ricettiva", ovvero con presenza di posti letto)	nuovo impianto	no	no, fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.	sì, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico; sono fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.
		ampliamento	no	no, fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.	sì, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico; sono fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.
		mutamento d'uso	no	no, fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.	sì, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
note	(*) gli interventi di qualsiasi tipo non devono ostacolare il regolare deflusso delle acque.				
	(**) gli interventi sono ammessi esclusivamente per adeguamenti igienico funzionali delle unità abitative e/o attività esistenti, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq.				
	(***) per mutamenti d'uso parziale si intendono gli interventi di mutamento di destinazione d'uso e riutilizzo a fini residenziali di quelle parti di edificio attualmente destinate al servizio dell'abitazione, purché facenti parte integrante dell'immobile.				
	Sono ovunque ammessi gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di volume e superficie utile, né mutamento d'uso. Per le categorie di interventi edilizi previste dal PRG e non comprese nel presente Schema, si faccia riferimento alle indicazioni contenute al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417/2014.				
	Gli interventi di recupero sopraelencati sono ammissibili purché non ricadenti in aree di frane attive, inondabili e sottoposte a valanga.				
	Gli interventi di ampliamento e/o nuova edificazione sono consentiti unicamente in aree esterne alla fascia di rispetto di 10 mt dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96 del R.D n. 523/1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche).				
	Per ampliamento si intendono gli interventi di aumento volumetrico o di superficie normati dal P.R.G. per le diverse zone e destinazioni.				
	Per mutamento d'uso si intende la variazione da una precedente destinazione urbanistica a quella indicata.				

INTERVENTI AMMESSI			IIIa2	III indifferenziata (*)	IIIb4 (*)
RESIDENZIALE	nuovo impianto		no	no	no
	ampliamento		no	sì (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì (**) in caso di previsione e realizzazione di opere di riassetto territoriale
	mutamento d'uso	parziale (***)	no	sì (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio (par. 6.3, comma 2 N.T.E.)
		totale	no	sì (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio (par. 6.3, comma 2 N.T.E.)	no
TURISTICO-RICETTIVO comprese strutture private e/o pubbliche con presenza costante di posti letto	nuovo impianto		no	no	no
	ampliamento		no	sì (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì (**) in caso di previsione e realizzazione di opere di riassetto territoriale, unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	mutamento d'uso	parziale	no	sì (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì (**) in caso di previsione e realizzazione di opere di riassetto territoriale unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
		totale	no	sì (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no
PRODUTTIVA, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE - COMMERCIALE E DIREZIONALE	nuovo impianto		no	no	no
	ampliamento		no	sì, se legato al mantenimento di attività esistenti, con un incremento massimo del 20%, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	sì (**), se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva
	mutamento d'uso	parziale	no	sì, se legato al mantenimento di attività esistenti, fino ad un massimo di 200 mq, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	sì, se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva
		totale	no	no	no
TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO	attrezzature, volumi tecnici, ecc. (non rientranti nella definizione di ampliamento)		no	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	Bassi fabbricati		no	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, in caso di previsione e realizzazione di opere di riassetto territoriale
	Locali interrati		no	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no
	Opere a raso		no	sì	sì
	Recinzioni		no	sì	sì

AGRICOLA	nuovo impianto		no	sì, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E.); previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no
	depositi agricoli (20 mq)		no	sì, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E.); previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	ampliamento		no	sì, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E.); previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, fino ad un massimo del 20%
	mutamento d'uso		no	sì, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E.); previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; ad esclusione dei locali residenziali
OPERE DI URBANIZZAZIONE	reti e loro pertinenze		sì, se non altrimenti localizzabili	sì	sì
	viabilità, parcheggi a raso, aree verdi e sportive prive di edificazione		no	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
	servizi comportanti edificazione (esclusi i casi previsti nella categoria "turistico-ricettiva", ovvero con presenza di posti letto)	nuovo impianto	no	no	no
		ampliamento	no	sì, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no
		mutamento d'uso	no	sì, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no
note	(*) gli interventi di qualsiasi tipo non devono ostacolare il regolare deflusso delle acque.				
	(**) gli interventi sono ammessi esclusivamente per adeguamenti igienico funzionali delle unità abitative e/o attività esistenti, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq.				
	(***) per mutamenti d'uso parziale si intendono gli interventi di mutamento di destinazione d'uso e riutilizzo a fini residenziali di quelle parti di edificio attualmente destinate al servizio dell'abitazione, purchè facenti parte integrante dell'immobile.				
	Sono ovunque ammessi gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di volume e superficie utile, né mutamento d'uso. Per le categorie di interventi edilizi previste dal PRG e non comprese nel presente Schema, si faccia riferimento alle indicazioni contenute al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417/2014.				
	Gli interventi di recupero sopraelencati sono ammissibili purchè non ricadenti in aree di frane attive, inondabili e sottoposte a valanga.				
	Gli interventi di ampliamento e/o nuova edificazione sono consentiti unicamente in aree esterne alla fascia di rispetto di 10 mt dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96 del R.D n. 523/1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche).				
	Per ampliamento si intendono gli interventi di aumento volumetrico o di superficie normati dal P.R.G. per le diverse zone e destinazioni.				
	Per mutamento d'uso si intende la variazione da una precedente destinazione urbanistica a quella indicata.				

INTERVENTI AMMESSI		IIIb3 (*)		IIIb2 (*)	
		in assenza di opere di riassetto territoriale	a seguito della realizzazione di opere di riass. terr. (****)	in assenza di opere di riassetto territoriale	a seguito della realizzazione di opere di riass. terr.
RESIDENZIALE	nuovo impianto	no	no	no	sì
	ampliamento	sì (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, con un incremento massimo del 20% e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	sì (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì
	mutamento d'uso	parziale (***)	sì (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì
		totale	no	no	sì
TURISTICO-RICETTIVO comprese strutture private e/o pubbliche con presenza costante di posti letto	nuovo impianto	no	no	no	sì
	ampliamento	sì (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, unicamente in assenza di incremento di posti letto	sì, con un incremento massimo del 20% dei posti letto e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	sì (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, unicamente in assenza di incremento di posti letto	sì
	mutamento d'uso	parziale	sì (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, unicamente in assenza di incremento di posti letto	sì (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, unicamente in assenza di incremento di posti letto	sì
		totale	no	no	sì
PRODUTTIVA, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE - COMMERCIALE E DIREZIONALE	nuovo impianto	no	sì, limitatamente ad interventi di completamento di attività preesistenti, fino ad un massimo di 200 mq e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	no	sì
	ampliamento	sì (**), se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, fino ad un massimo di 200 mq e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	sì (**), se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì
	mutamento d'uso	parziale	sì (**) se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì
		totale	no	no	sì
TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO	attrezzature, volumi tecnici, ecc. (non rientranti nella definizione di ampliamento)	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì
	Bassi fabbricati	sì previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì
	Locali interrati	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, in zone non ricadenti in aree inondabili	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, in zone non ricadenti in aree inondabili	sì
	Opere a raso	sì	sì	sì	sì
	Recinzioni	sì	sì	sì	sì

AGRICOLA	nuovo impianto		no	sì, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E.) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali	no	sì
	depositi agricoli (20 mq)		sì, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì
	ampliamento			sì, con un incremento massimo del 20% che non preveda nuove unità abitative		
	mutamento d'uso			sì		
OPERE DI URBANIZZAZIONE	reti e loro pertinenze		sì	sì	sì	sì
	viabilità, parcheggi a raso, aree verdi e sportive prive di edificazione		sì	sì	sì	sì
	servizi comportanti edificazione (esclusi i casi previsti nella categoria “turistico-ricettiva”, ovvero con presenza di posti letto)	nuovo impianto	no	sì, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico	sì, se connessi ad impianti esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico	sì
		ampliamento	sì, se legato al mantenimento di strutture esistenti e non altrimenti localizzabile, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, se non altrimenti localizzabile, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì, se di modesta entità e connessi ad impianti esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì
		mutamento d'uso	no	sì, se non altrimenti localizzabile, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico	sì, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	sì
note	(*) gli interventi di qualsiasi tipo non devono ostacolare il regolare deflusso delle acque.					
	(**) gli interventi sono ammessi esclusivamente per adeguamenti igienico funzionali delle unità abitative e/o attività esistenti, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq.					
	(***) per mutamenti d'uso parziale si intendono gli interventi di mutamento di destinazione d'uso e riutilizzo a fini residenziali di quelle parti di edificio attualmente destinate al servizio dell'abitazione, purchè facenti parte integrante dell'immobile.					
	(****) anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale sono da escludersi nuove unità abitative connesse alla funzione produttiva					
	Sono ovunque ammessi gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di volume e superficie utile, né mutamento d'uso. Per le categorie di interventi edilizi previste dal PRG e non comprese nel presente Schema, si faccia riferimento alle indicazioni contenute al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417/2014.					
	Gli interventi di recupero sopraelencati sono ammissibili purchè non ricadenti in aree di frane attive, inondabili e sottoposte a valanga.					
	Gli interventi di ampliamento e/o nuova edificazione sono consentiti unicamente in aree esterne alla fascia di rispetto di 10 mt dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96 del R.D n. 523/1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche).					
	Per ampliamento si intendono gli interventi di aumento volumetrico o di superficie normati dal P.R.G. per le diverse zone e destinazioni.					
	Per mutamento d'uso si intende la variazione da una precedente destinazione urbanistica a quella indicata.					

Prescrizioni di carattere generale per la tutela idrogeologica

- I corsi d'acqua naturali, sia pubblici che privati, non devono subire restringimenti d'alveo o rettifiche del loro naturale percorso alterando la direzione di deflusso delle acque, né essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione, a meno che gli interventi siano finalizzati a un miglioramento dell'efficienza idraulica e siano effettuati sulla scorta di indagini e verifiche idrauliche approfondite da sottoporre all'Autorità idraulica competente;
- non sono ammesse occlusioni, neppure parziali, dei corsi d'acqua naturali, incluse le zone di testata, con manufatti o riporto di terreno o di altri materiali;
- le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua naturali dovranno essere realizzate mediante ponti che, a prescindere dalle verifiche di portata, dovranno essere progettati in maniera tale per cui la larghezza della sezione di deflusso non vada a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera;
- la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli insediamenti esistenti e/o previsti, deve essere costantemente garantita, specie per i tratti d'alveo intubati, verificando le loro sezioni di deflusso ed adeguando quelle insufficienti;
- al di sopra dei tratti intubati dei corsi d'acqua naturali è vietato ogni tipo di edificazione;
- in caso di interventi su tratti intubati, che rappresentano una criticità idraulica ed un rischio per la sicurezza, si dovrà prioritariamente prevedere il loro riposizionamento a cielo aperto e, nel caso tale soluzione non fosse praticabile, l'utilizzo di coperture con griglie metalliche removibili e, ove necessario, carrabili;
- in caso di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli devono essere previste opere che garantiscano una corretta raccolta e un adeguato smaltimento delle acque meteoriche onde evitare che, in occasione di precipitazioni intense e/o prolungate, si verifichino fenomeni di ristagno ed infiltrazione in prossimità del settore urbanizzato. Le acque raccolte dovranno essere allontanate dall'area e scaricate in modo tale da evitare l'insorgenza di processi di instabilità nell'intorno significativo della stessa. Si raccomanda inoltre che la rete di raccolta delle acque sopra citata sia sottoposta a periodiche operazioni di ispezione e manutenzione, tali da garantirne la corretta funzionalità nel tempo;
- nelle zone acclivi o ubicate alla base di versanti, una particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle acque superficiali, comprese quelle eventualmente provenienti dalla rete stradale, che devono essere captate e convogliate in impluvi naturali, utilizzando gli opportuni accorgimenti per la loro dissipazione;
- nelle aree localizzate alla base di versanti caratterizzati da accentuata acclività deve essere mantenuta un'adeguata fascia di rispetto dal piede degli stessi, subordinando gli eventuali interventi edilizi ad una specifica verifica delle eventuali problematiche legate alla caduta massi;
- nelle aree prossime ad orli di scarpate morfologiche o di terrazzo devono essere garantite adeguate fasce di rispetto dal ciglio delle stesse, la cui ampiezza dovrà essere valutata sulla base di specifiche verifiche di stabilità e/o in base a valutazioni delle caratteristiche dell'ammasso roccioso;
- per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti in corrispondenza di pendii, scarpate o riporti di materiale, dovranno essere preventivamente condotte verifiche di stabilità al fine di accertare le condizioni di sicurezza e prevedere le necessarie opere di stabilizzazione e drenaggio.

Qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle tavole di piano, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI.

Le distanze minime da tutti i corsi d'acqua dovranno comunque essere verificate mediante specifici rilievi topografici di dettaglio al momento degli interventi in progetto.

Indicazioni sugli adempimenti connessi alla prevenzione del rischio sismico

Ai fini della prevenzione del rischio sismico le procedure urbanistico-edilizie dovranno ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 ("D.G.R. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese"), come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 7-3340 del 3 febbraio 2012 ("Modifiche ed integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011) e dalla D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014 ("Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084").

Per quanto riguarda nello specifico le attività di pianificazione urbanistica, il riferimento tecnico-normativo è rappresentato dalla D.D. 9 marzo 2012, n.540 ("Definizione delle modalità attuative in riferimento alle procedure di controllo e gestione delle attività Urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011"), che riporta in allegato (Allegato A) gli indirizzi regionali per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico negli strumenti di pianificazione e stabilisce che, a partire dal 1 giugno 2012, gli studi a corredo degli strumenti urbanistici generali e strutturali, devono comprendere una specifica indagine di microzonazione sismica con approfondimenti corrispondenti al livello 1 degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica – ICMS (versione approvata nel novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e successivi aggiornamenti predisposti nel 2011 dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale), individuati quale elaborato tecnico di riferimento per il territorio regionale.

La D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i. ha provveduto a definire, per le diverse zone sismiche riconosciute nel territorio piemontese, (3S, 3 e 4), specifiche procedure e modalità di deposito e controllo concernenti gli aspetti edilizi e delle costruzioni, (ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 38/01), e gli aspetti urbanistici, (con riferimento all'art. 89 del citato D.P.R.). Il territorio in esame ricade in Zona sismica 3S. Pertanto, nell'ambito dei comuni compresi nella Zona Sismica 3S sono sottoposti a parere preventivo ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, tutti gli Strumenti Urbanistici Generali e tutti gli Strumenti Urbanisti Esecutivi così come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le rispettive varianti.

Per tutti gli interventi di consistenza strutturale e per le opere geotecniche in previsione, indipendentemente dalla classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica di appartenenza valgono le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, attualmente rappresentate dal D.M. 14.01.2008. A tal proposito, si richiama, tra l'altro, che l'indicazione del profilo stratigrafico o categoria di sottosuolo ai sensi del D.M. 14.01.2008, riportata a titolo indicativo nella "Carta dei caratteri litotecnici" e nelle singole schede dell'"Analisi delle previsioni

urbanistiche”, dovrà essere in ogni caso verificata in sede di progettazione esecutiva attraverso adeguati approfondimenti di indagine.

In base alle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. Infrastrutture del 14.01.2008 (e relative istruzioni applicative emanate con la Circolare Ministeriale n. 617 del 02.02.2009), per ciascun sito d'intervento è necessario determinare l'azione sismica di progetto, secondo le indicazioni specificate alla sezione 3.2.

Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito, deve essere fatto riferimento ai cap. 6 e 7 del D.M. 14.01.2008, riferendosi al volume significativo, quale parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.

Le indagini devono, quanto meno, essere indirizzate ad individuare la profondità del substrato, caratterizzare le coltri di copertura, quantificare gli aspetti topografici e la soggiacenza della falda, con le modalità e fino alle profondità richieste dalla normativa di cui sopra.

Per il sito di progetto deve inoltre essere verificata la stabilità nei confronti della liquefazione, secondo i criteri specificati nella sezione 7.11.3.4 del D.M. 14.01.2008.

La tipologia, l'ampiezza, ed il grado di approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l'intorno, all'impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell'intervento sotto il profilo del valore socio-economico e alla valenza in campo strategico.

A titolo di indirizzo si individuano le situazioni di seguito elencate:

- per gli interventi significativi di carattere pubblico, nonché per gli strumenti urbanistici esecutivi, le indagini dovranno, in linea di massima, sviluppare in modo esaustivo tutte le tematiche esposte nelle osservazioni di carattere generale, e prevedere, quanto meno, l'esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 30m con la relativa prova Down Hole ed eventuali ulteriori prove in sito ed analisi di laboratorio, associato all'esecuzione di pozzetti esplorativi di controllo, spinti sino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 1m al di sotto del piano di fondazione.
- nel caso di “costruzioni di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, in cui la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili” di cui al punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008, si ritiene opportuno vengano comunque forniti in allegato alla documentazione progettuale tutti i dati geologici e geotecnici conosciuti per l'intorno significativo del sito di intervento, con la relativa ubicazione cartografica.
- per tutti gli altri casi le indagini dovranno rispettare i criteri di indirizzo individuati dal decreto e richiamati nelle osservazioni generali e comprendere, quanto meno, l'esecuzione di pozzetti esplorativi, da realizzarsi fino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 1m al di sotto del piano di fondazione.

Art. 23 - Zone destinate ad attività agricole

Il P.R.I. individua come zone destinate ad attività agricola tutto il territorio comunale sul quale viene esercitata tale attività compreso quello edificato per le abitazioni rurali e le attrezzature agricole.

Le zone si dividono in: ~~agricole propriamente dette (E)~~ e ~~agricole silvo-pastorali (ES)~~ **E1 (zona in vincolo idrogeologico)** ed **E2 (zona esclusa da vincolo idrogeologico)**.